



in Emilia-Romagna

Istruzioni per l'uso



Sommario

- 5 >** Introduzione
- 10 >** Una costante attenzione alla disabilità
- 13 >** Il vademecum
- 15 >** I diritti delle persone con disabilità
- 15 >** Invalidità civile
- 17 >** Procedura di presentazione della domanda
- 24 >** Quali benefici a seguito dell'accertamento?
- 25 >** (1) assegno mensile di assistenza
- 28 >** (2) pensione di inabilità
- 32 >** (3) assegno sociale
- 36 >** (4) indennità di accompagnamento
- 40 >** (5) indennità mensile di frequenza
- 45 >** (6) indennità di comunicazione
- 47 >** (7) benefici e agevolazioni fiscali per sordomuti e ciechi civili
- 57 >** Handicap e agevolazioni
- 62 >** Abbattimento delle barriere architettoniche
- 64 >** Agevolazioni per il settore auto
- 65 >** Rilascio del contrassegno invalidi
- 69 >** Patente speciale di guida
- 71 >** Il cosiddetto "dopo di noi"
- 75 >** Breve schema riepilogativo delle principali funzioni
- 77 >** Mappa delle funzioni della Regione Emilia-Romagna in tema di disabilità



➤ Introduzione

a cura di Gianluca Gardini

Difensore civico della Regione Emilia-Romagna

La presenza di diritti sociali accanto ai tradizionali diritti di libertà rappresenta una novità di grande rilievo rispetto al passato costituzionale italiano: grazie ad essi nasce l'ossatura di una nuova idea di società, nella quale gli interventi a favore dei soggetti in condizioni di svantaggio consentono di ridurre le differenze sociali, sulla base del principio solidaristico che ispira l'intera Carta costituzionale; al contempo, i diritti sociali costituiscono il fondamento di una nuova idea di persona e delle possibilità di realizzazione delle sue potenzialità.

Il fondamento del modello di Stato sociale è contenuto nell'art. 3, comma 2 della Costituzione italiana, considerato, proprio per questo, l'architrave del nostro sistema costituzionale. Tale norma affida alla Repubblica il compito di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". Subito prima del principio di uguaglianza, affermato in senso sia formale che sostanziale, la Costituzione italiana disciplina i cd. "diritti di libertà" dell'uomo, la cui realizzazione è direttamente affidata allo Stato. In base all'art. 2 della Costituzione, infatti, "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

La relazione fra l'art. 2 della nostra Costituzione (in particolare nella parte in cui riconosce e tutela i diritti di libertà, comprese quelle economiche) e l'art. 3, comma 2 è stata a lungo ricostruita in chiave antagonistica, in ragione della valenza redistri-



butiva intrinseca al principio di uguaglianza sostanziale, quindi della sua capacità limitativa della sfera giuridica di alcuni a favore di altri. La tesi della tensione irresolubile tra i diritti di libertà e i diritti sociali, negli anni immediatamente successivi alla emanazione della Costituzione, è stata sostenuta sia da autori liberali, sia da autori che muovevano da una logica simmetricamente opposta. Si ritiene che “nei diritti di libertà, infatti, l’individuo chieda allo Stato essenzialmente di astenersi e con l’astensione dello Stato (e ovviamente anche dei terzi, singoli e gruppi) la libertà risulta tutelata, poiché il titolare di essa può scegliere liberamente come utilizzare lo spazio che viene lasciato libero (a suo favore) dal diritto”. Pertanto, il “singolo ha quindi a disposizione la facoltà di scelta circa l’esercizio (in positivo o in negativo) della libertà”. Al contrario, il diritto sociale importa che “il cittadino chieda allo Stato di intervenire e di garantire una prestazione, ovvero di fornire un servizio, che può essere l’assistenza sanitaria, l’istruzione, la messa a disposizione di una abitazione, ecc.”¹. La Corte costituzionale, d’altro canto, ha a lungo affermato la natura meramente programmatica dei diritti sociali, la cui attuazione e giustiziabilità viene dalla Consulta interamente rimessa alla iniziativa dei pubblici poteri. Pertanto, secondo la Corte non vi sarebbe un diritto assoluto alle prestazioni sociali, ma un diritto condizionato alle disponibilità economiche ed alle valutazioni discrezionali dei governi pro-tempore.

In realtà non vi è alcuna contrapposizione ontologica tra libertà ed egualità, se si ipotizza una relazione sinergica, collaborativa tra questi valori: lo sviluppo della società delineato dal principio di uguaglianza sostanziale non può mai essere disgiunto dalla emancipazione dei singoli individui che la compongono. La realizzazione dell’egualità sostanziale mediante la garanzia di diritti sociali favorisce lo “sviluppo della persona” e consente di dare forza alla loro tutela giurisdizionale.

Del resto, oltre che riconoscere, l’art. 2 Cost. afferma anche l’obbligo dello Stato di “garantire” le libertà, in ciò rivelando che i diritti dell’uomo molto spesso consistono in posizioni soggettive non autosufficienti, che richiedono un intervento attivo (libertà positive) da parte del potere politico per la loro piena realizzazione. I diritti sociali vivono grazie al sostegno dello Stato, hanno bisogno di risorse per essere

¹ Per la contrapposizione tra diritti sociali e libertà v. P. Grossi, *I diritti di libertà ad uso di lezioni*, Torino, 1991, p. 274.



realizzati e garantiti. Allo stesso tempo, l'idea di garanzia rinvia alla necessità di protezione giurisdizionale, mediante un apparato sanzionatorio idoneo, in caso di violazione di questi diritti.

A loro volta, tutti i diritti sociali codificati dalla Costituzione italiana fanno riferimento ai loro titolari, alla persona a cui vengono intestati, piuttosto che al livello istituzionale competente a disciplinare o garantire questi diritti. In altri termini, nella Costituzione italiana i diritti sociali vengono costruiti come diritti soggettivi, incentrati intorno alla persona che ne ha la titolarità.

La ricostruzione in termini di diritti soggettivi, beninteso, non elimina il fatto che i diritti sociali per essere soddisfatti richiedono prestazioni – si pensi ad esempio alla salute, o agli interventi a favore delle persone con disabilità, di cui ci si occupa in questo volume –, e pertanto implicano, oltre ad un impegno organizzativo, una disponibilità economica e finanziaria dei pubblici poteri. Ne discende, conseguentemente, il necessario bilanciamento con altri diritti o con altri interessi di rilievo costituzionale, a causa della limitatezza delle risorse disponibili.

La dipendenza dei diritti sociali da una disponibilità economica è alla base della ben nota teoria, elaborata all'inizio degli anni '90, secondo cui i diritti sociali sarebbero "diritti finanziariamente condizionati". Questa caratteristica, ancora una volta, li renderebbe intrinsecamente diversi rispetto ai diritti civili o ai diritti di libertà, che devono invece essere garantiti in assoluto, a prescindere dalle risorse disponibili.

Nonostante la discutibilità del fondamento teorico, la tensione fra libertà economiche e diritti sociali si è recentemente riproposta in modo molto evidente a causa della crisi economica internazionale e per via del processo di integrazione europea. Le politiche sociali hanno conosciuto una fase di espansione fra gli anni '70 e la fine degli anni '90: la crescita ha interessato tutti gli ambiti di intervento, dalla sanità all'istruzione, dalle politiche abitative a quelle socio-assistenziali.

Un fattore determinante di cambiamento per i sistemi di welfare, sia su scala nazionale che su scala europea, è derivato dalla crisi economica. I periodi di crisi generano normalmente un abbassamento dei livelli salariali, un aumento della disoccupazione e un più frequente ricorso agli ammortizzatori sociali.



Nei 27 paesi dell'UE, quello per la protezione sociale risulta il capitolo più importante: nel 2014 ha rappresentato il 19,6 per cento del PIL, nonché il 40,2 per cento della spesa pubblica totale europea, per un totale di 2.644 miliardi di euro. L'aumento che si evidenzia in questa voce di spesa nell'arco temporale che va dal 2002 al 2011 è sicuramente legato alla necessità di dare una risposta alla crisi economica e sociale, considerato che i sistemi di welfare nazionale sono riusciti, almeno in parte, a mitigare l'impatto negativo della recessione in termini di crescita, disoccupazione e povertà.

Molti servizi erogati riguardano bambini, persone disabili e anziani: spesso ai servizi offerti dal settore pubblico si affiancano quelli messi a disposizione da associazioni di volontariato, organizzazioni senza scopo di lucro o strutture private convenzionate con il servizio pubblico. E' sempre più rilevante il fenomeno del ricorso all'ambito del cd. terzo settore, che comprende le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale, fondazioni, altri soggetti di promozione sociale, come ad esempio le associazioni non riconosciute e le organizzazioni di volontariato.

Storicamente, la scelta fatta dal legislatore italiano è stata quella di attribuire ai comuni, ossia agli enti territoriali più prossimi ai cittadini, la gestione dei servizi alla persona, che vengono attualmente erogati in modo diretto o in forma indiretta, tramite l'attività di privati.

La crisi economica – divenuta ormai “sistematica” e non meramente “ciclica” – ha messo profondamente in crisi la protezione dei diritti sociali, ancor prima che la tutela di altri diritti. I vincoli di bilancio e le politiche di austerity imposte dall'Unione europea negli ultimi anni hanno costretto alcuni Stati, segnati da un particolare indebitamento pubblico, ad adottare forti misure di contenimento della spesa pubblica che hanno comportato un ridimensionamento complessivo del welfare europeo. Molti Stati europei, al fine di ottenere sostegno finanziario dall'Europa, hanno dovuto abbassare drasticamente il livello di protezione di molti diritti sociali.

Lo studio che viene presentato è realizzato a partire da casi specifici, che sono stati oggetto dell'attenzione della difesa civica della Regione Emilia Romagna in riferimento al tema dei diritti delle persone con disabilità. Questa guida si inserisce dunque tra gli interventi puntuali ed operativi posti in essere al fine di dare attuazione ai diritti dei soggetti disabili come cittadini che devono poter svolgere la propria personalità senza incontrare ostacoli – materiali e morali – nella vita di tutti i giorni. L'opportunità della sua predisposizione si è resa necessaria, infatti, dopo avere



riscontrato come le barriere, gli ostacoli concreti che impediscono lo svolgimento delle libertà più elementari della persona (come la libertà di circolazione, di trasferimento, la fruizione dei servizi pubblici e di quelli alla persona), siano già presenti a livello informativo.

In tutto ciò l'azione delle figure di garanzia – dal Difensore civico al Garante dei malati – può costituire un valido sostegno alla vita di persone e lavoratori disabili, per i quali ogni gesto banale dell'esistenza quotidiana può divenire un percorso irta di ostacoli e difficoltà in presenza di istituzioni pubbliche disattente, assenti o insensibili ai diritti delle persone con disabilità.

L'azione a stretto contatto con le amministrazioni, con gli enti territoriali in particolare, rende il Difensore civico un interlocutore particolarmente prezioso per la tutela di questi cittadini, spesso dimenticati o trascurati dalle istituzioni. Come si è ricordato, la gestione dei servizi alla persona nel nostro paese è tradizionalmente affidata ai comuni, considerati gli enti più prossimi ai cittadini. Di qui l'importanza dell'azione di vigilanza, monito e indirizzo che la Difesa civica svolge sistematicamente nei confronti delle istituzioni, specie locali, per garantire l'effettiva protezione dei diritti delle persone con disabilità.



➤ Una costante attenzione alla disabilità

a cura di Laura Sanvitale

Staff del Difensore civico della Regione Emilia-Romagna

La disabilità costituisce uno dei principali temi di intervento e di attenzione della Difesa civica regionale.

L'azione a tutela dei diritti delle persone con disabilità, nel corso degli ultimi due anni, si è concentrata soprattutto sul diritto alla mobilità, tema all'interno del quale sono ricompresi aspetti diversi e tra loro molto eterogenei, che vanno dall'accessibilità delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto, all'esistenza di barriere tecnologiche alla fruizione dei servizi online o informatizzati, fino all'accesso, da parte delle persone con disabilità, alle zone a traffico limitato tanto del Comune di residenza quanto dei Comuni diversi da quest'ultimo.

Le notizie diffuse, con sempre maggiore frequenza, dai principali quotidiani sulle difficoltà che un soggetto disabile è costretto ad affrontare negli spostamenti di ogni giorno dimostrano quanto le barriere architettoniche negli spazi urbani e negli edifici pubblici e privati costituiscano un problema di enorme rilevanza sociale, cui si ricollegano ricadute evidenti in termini di inclusione sociale, economica e lavorativa. L'argomento interessa tutta la popolazione e non solo chi versa in situazione di disabilità, poiché la qualità di vita potenzialmente garantita da una città più fruibile, sicura, accessibile riguarda chiunque e non solo chi è anziano o ha una limitazione funzionale, temporanea o permanente. A questo riguardo, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che “l'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità” (art. 26).

In relazione all'uso degli spazi pubblici, il Difensore civico ha concentrato la propria azione sull'eliminazione degli ostacoli che possono limitare la mobilità delle persone con disabilità, trovando in molti casi un atteggiamento pienamente collaborativo da parte dell'Ente locale. La maggior parte degli interventi ha avuto ad oggetto l'inaccessibilità delle stazioni ferroviarie, la scarsa manutenzione dei marciapiedi, la necessità di realizzare piste ciclabili tenendo conto anche delle esigenze delle persone con disabilità.



L’Ufficio si è occupato anche di diverse istanze aventi ad oggetto la domanda di contributi per l’eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati. Dinanzi alle numerose doglianze in merito alla mancata concessione di contributi da parte del Comune di riferimento, pur dinanzi a esborsi documentati, il Difensore civico ha chiarito che la legge n. 13 del 1989 concede – in presenza dei requisiti ivi previsti – il diritto di essere inseriti nella graduatoria che consente l’accesso ai fondi per l’abbattimento delle barriere architettoniche su immobili privati già esistenti, ma ha sottolineato come in realtà si tratti di un diritto “vuoto” poiché la graduatoria nazionale è costituita da fondi provenienti dal bilancio statale, azzerati già a partire dal 2004. A parziale compensazione, la legge regionale ER 24/2001 ha da tempo istituito il Fondo regionale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche (art. 56), consentendo l’accesso ad esso anche a coloro che avessero fatto domanda per il fondo nazionale di cui alla legge n. 13/1989, qualora: a) la domanda di contributo non sia stata soddisfatta da una assegnazione di fondi nazionali anche parziale; b) non sia stata avviata l’esecuzione di nessuno degli interventi edilizi per i quali è stato chiesto il contributo; c) la domanda presentata riguardi situazioni di particolare complessità dal punto di vista economico e/o sociale tali da essere valutate come socialmente rilevanti dai servizi sociali del Comune di residenza. Si tratta di un esempio evidente di “diritto finanziariamente condizionato”, dove la pretesa riconosciuta dal legislatore si scontra con la scarsa disponibilità di risorse: il numero delle domande di accesso supera ampiamente la capienza del Fondo regionale, che dunque può svolgere un ruolo solo parzialmente suppletivo rispetto al finanziamento statale.

Oltre alla questione delle barriere architettoniche, l’Ufficio del Difensore civico regionale ha poi affrontato il tema della mobilità sotto altri profili che vanno dall’ingresso, da parte delle persone con disabilità, alle zone a traffico limitato del Comune di residenza e di altri Comuni della regione, al diritto di accesso agli spazi di parcheggio riservati ai disabili, in parte frustrato dal comportamento abusivo di altri automobilisti, in parte limitato dalla mancata previsione normativa di accorgimenti idonei a garantire l’effettività del diritto in questione.

Più nello specifico, in materia di accesso alle zone ZTL è stato compiuto un lavoro di approfondimento e ricerca, in collaborazione con l’Università di Ferrara, nel tentativo di raccogliere e valutare le principali sperimentazioni regionali realizzate in materia.



Ormai da qualche tempo è allo studio un “Sistema di interscambio per favorire la mobilità dei disabili nelle Zone a Traffico Limitato della Regione Emilia-Romagna”, che purtroppo, a tutt’oggi, non è operativo. Questo sistema dovrebbe consentire all’interessato di richiedere il contrassegno per disabili al Comune di residenza esprimendo nel modulo di richiesta la propria volontà che i dati personali del richiedente vengano comunicati a tutti i Comuni sottoscrittori dell’accordo, sollevando il cittadino dall’obbligo di comunicare gli stessi (dati del contrassegno, dati anagrafici e targhe dei veicoli) ad altre amministrazioni comunali o locali tutte le volte in cui abbia necessità di spostarsi all’interno di una ZTL diversa da quella del comune di residenza. In questo modo si instaura un sistema di interscambio, grazie al quale i Comuni aderenti alla convenzione possono condividere i dati riguardanti il Comune di rilascio, i dati del contrassegno (data di decorrenza e di scadenza) e la targa dei veicoli, sollevando il privato dall’obbligo di comunicare ogni volta l’ingresso in zone ZTL della regione.

L’interesse a monitorare l’effettiva tutela dei diritti della persona disabile ha spinto la Difesa civica a realizzare un’indagine statistica, elaborata dal Servizio statistico della Giunta regionale, riguardante le persone comprese fra i 15 ed i 64 anni affette da malattie croniche o problemi di salute della durata di almeno sei mesi e/o con difficoltà a svolgere le abituali attività della vita quotidiana². Ne è emerso che nel 2011, in Emilia-Romagna, 305 mila persone occupate hanno dichiarato di essere affette da malattie croniche o problemi di salute della durata minima di sei mesi. E’ evidente che favorire l’accesso al mercato del lavoro di questo segmento di popolazione rappresenterebbe, oltre che un obiettivo di giustizia sociale, un sostegno concreto all’occupazione in un paese che, tradizionalmente, fino ad ora non ha prestato grande attenzione a queste tematiche.

Le malattie croniche rappresentano una grande sfida, poiché costituiscono la principale causa di mortalità e morbosità in Europa e hanno un forte impatto sulla speranza di vita in buona salute. Inoltre, vi sono evidenze che mostrano come le malattie croniche incidano sulla retribuzione, sulla capacità lavorativa, sul turnover lavorativo e sui livelli di disabilità.

Una maggiore flessibilità nelle prestazioni lavorative consentirebbe ai lavoratori con problemi di salute di continuare a lavorare svolgendo mansioni adeguate alle

² I dati relativi all’indagine su disabilità e lavoro sono disponibili sul sito del Difensore civico all’indirizzo www.assemblea.emr.it/garanti > Difensore civico > Difesa civica e disabilità



proprie capacità funzionali. La Convenzione ONU considera quale accomodamento ragionevole “le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali” (art.2). Un richiamo agli accomodamenti ragionevoli è previsto anche nell'art. 27, lett. I) per cui gli Stati sottoscrittori della Convenzione devono garantire e favorire l'esercizio del diritto al lavoro per tutti, assumendo appropriate iniziative – comprese quelle normative – “in particolare al fine di garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro”.

➤ Il vademecum

La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ha segnato il definitivo passaggio da una visione delle persone con disabilità come “malate” ad un concetto di disabilità inteso come relazione tra le caratteristiche delle persone e le modalità attraverso le quali la società organizza l'accesso ed il godimento di diritti, beni e servizi per i cittadini.

L'esperienza fino ad oggi maturata in materia di disabilità ha dimostrato come l’“ascolto” dei bisogni costituisca un’ineliminabile premessa per un intervento a difesa dei diritti dei cittadini, e sia l’unico strumento per consentire di svolgere una costante attività di monito affinché le Pubbliche Amministrazioni si attivino per rimuovere eventuali condizioni discriminatorie.

L’attività di Difesa civica, incentrata sul contatto diretto con la voce e le esigenze dei cittadini, ha costituito l’ineludibile premessa della “guida” qui proposta.

La guida rappresenta uno strumento utile per orientarsi nell’intricato mondo dei servizi e delle infrastrutture urbane, teso ad attenuare le difficoltà che le persone disabili incontrano nella gestione della propria vita quotidiana.

Spesso le fitte maglie legislative appannano l’agevole fruibilità dei diritti ivi conte-



nuti; in questo senso, un codice comunicativo che aiuti ad individuare il soggetto competente all'erogazione del servizio, i destinatari, la finalità del servizio stesso, risulta utile a costruire un sistema efficace di garanzie nei confronti dei soggetti diversamente abili.

A tal fine è sembrato opportuno chiarire anche i benefici economici che derivano dell'accertamento dello stato di invalidità, al fine di dipanare dubbi e incertezze sui presupposti idonei al riconoscimento di questa condizione e offrire una snella "carrellata" dei benefici economici e fiscali ad essa riconlegati.

Nel vademecum si è voluto fare riferimento anche alla cd. legislazione del "Dopo di noi", considerando che uno dei problemi che ha sempre reso difficile, e a volte persino paralizzato, il dialogo tra famiglie e servizi, è proprio l'incertezza del "dopo", ossia il periodo di vita successivo alla scomparsa dei genitori di un figlio disabile. La legge prevede la promozione degli strumenti privatistici di separazione patrimoniale, in funzione di protezione, cura ed assistenza dei soggetti con grave disabilità. Si prevede inoltre uno speciale regime tributario a favore di trust, vincoli di destinazione ex 2645 ter c.c., fondi speciali da contratti di affidamento fiduciario, riconoscendo il ruolo che l'autonomia negoziale può rivestire, in una logica di sussidiarietà orizzontale, in un ambito caratterizzato da rilevanti finalità pubbliche.

A conclusione del vademecum si è deciso di tracciare una sintetica mappa delle funzioni di competenza della Regione in materia di disabilità, a partire dal progetto individuale della persona, sintesi funzionale fra il campo sociale e quello sanitario.



➤ I diritti delle persone con disabilità

a cura di Maria Giulia Bernardini

Assegnista di ricerca Università di Ferrara

Le domande per l'ottenimento dei benefici previdenziali vanno presentate all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), per via telematica. Per ottenere altre agevolazioni lavorative, fiscali e sociali si ha invece una competenza differenziata. Per accedere ai vari benefici previsti dalla legge è necessario un accertamento dello stato di invalidità civile o di handicap, secondo una procedura che è stata unificata per legge (cfr. l. 80/2006, di conversione del d.l. 4/2006).

Di seguito, verrà precisato cosa si deve intendere per invalidità civile e quali siano i benefici che derivano da questo riconoscimento, poi cos'è l'handicap, e quali conseguenze derivino dal suo riconoscimento.

➤ Invalidità civile

Si può definire l'invalidità civile come la difficoltà a svolgere le funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell'udito (l. 118/71).

L'invalidità si definisce civile quando non deriva da cause di servizio, di guerra o di lavoro, e viene espressa in percentuale (ad esempio: "invalido civile al 60%").

Ai fini dell'assistenza sociosanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi civili i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Per la legge italiana si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli



irregolari psichici per arresto congenito o precoce dello sviluppo dell'intelligenza o per insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali), che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo (33%) o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Unicamente ai fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano invalide anche le persone con più di sessantacinque anni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Non rientrano tra gli invalidi civili: gli invalidi di guerra; gli invalidi del lavoro; gli invalidi per servizio; i ciechi e i sordomuti. Per queste categorie, infatti, si applicano leggi diverse.

Riferimenti normativi



Legge 30/03/1971, n. 118 - Artt. 2, 6, 11
D.Lgs. 23/11/1988, n. 509 - Art. 6
D.L. 10/01/2006, n. 4 - Art. 6
D.L. 01/07/2009, n. 78 - Art. 20

Come anticipato in apertura, nonostante la procedura di accertamento sia stata unificata, esistono delle differenze tra l'invalidità civile e l'handicap. Ci soffermeremo ora sull'invalidità civile e sui benefici che possono discendere dall'accertamento di una condizione di invalidità, per poi trattare dell'handicap.

La corresponsione dei benefici previdenziali trova fondamento costituzionale: l'art. 38, comma 1 della Costituzione italiana, infatti, recita: "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale". Per ottenere i benefici previdenziali, l'utente deve rivolgersi all'INPS, tramite procedura telematica. A tal fine, deve munirsi di un PIN, che può essere richiesto:

- » attraverso il sito INPS, dove sono indicate le istruzioni per la registrazione;
- » attraverso il numero verde INPS.

In alternativa, vale anche il possesso di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).



Le persone invalide che presentino gli ulteriori requisiti previsti dalla legge possono ottenere i benefici previsti (sui quali cfr. più ampiamente infra), a condizione che abbiano ottenuto il riconoscimento della loro condizione di invalidità. La richiesta di tale riconoscimento può essere presentata:

- » dall'interessato che si ritiene invalido;
- » da chi rappresenta legalmente l'invalido (genitore, o tutore nel caso degli interdetti);
- » da chi cura gli interessi dell'invalido (il curatore nel caso degli inabilitati).

› Procedura di presentazione della domanda

La presentazione della domanda, che segue la procedura telematica, prevede due fasi distinte, ma consequenziali:

- 1** rilascio del certificato medico digitale da parte del medico curante;
- 2** domanda per l'accertamento dello stato di invalidità o di handicap, da presentare all'INPS per via telematica.

- 1** Il certificato medico digitale è rilasciato da un medico certificatore (l'elenco dei medici certificatori è pubblicato sul sito www.inps.it) accreditato, in possesso di un proprio PIN, che compila direttamente sul sito dell'INPS la certificazione medica richiesta. Il medico invia la certificazione per via telematica e rilascia la stampa originale firmata da esibire all'atto della visita, unitamente alla ricevuta di trasmissione col numero del certificato (quest'ultimo codice è molto importante, in quanto consente al sistema di abbinare il certificato medico alla domanda).
- 2** Una volta ottenuto il PIN, e comunque entro e non oltre 30 giorni dall'invio della certificazione da parte del medico, l'interessato è tenuto ad accedere al sito INPS e compilare la domanda volta all'accertamento dello stato di invalidità o di handicap. Inseriti i dati richiesti (compreso il numero del certificato telematico riportato sulla ricevuta rilasciata dal medico), la domanda (nella quale



è possibile indicare i giorni di disponibilità per presentarsi alla visita) va inviata per via telematica. Il sistema rilascia in automatico una ricevuta, che può essere stampata.

Nella ricevuta rilasciata dal sistema sono riportati luogo, data e ora della convocazione davanti alla Commissione Medica integrata (ossia della Commissione Medica della ASL territorialmente competente, integrata con un medico INPS). La Commissione deve fissare la data della visita entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. La data di convocazione a visita viene fornita in precedenza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo e alla e-mail comunicata, ed è visibile sul sito internet dell'INPS. In questa lettera sono riportati i riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visita), la documentazione da portare all'atto della visita (documento di identità, certificato firmato dal medico certificatore, altra documentazione sanitaria, ecc.).

In caso di impedimento, si hanno 30 giorni dalla data della domanda per richiedere un nuovo appuntamento. Durante la visita, il richiedente ha il diritto di farsi assistere da un proprio medico, che potrà quindi illustrare la situazione clinica della persona interessata.

➤ **Visita a domicilio**

Nel caso in cui lo spostamento per recarsi alla visita medica comporti un grave rischio per la salute dell'interessato, quest'ultimo può richiedere la visita domiciliare, esibendo il certificato medico. La richiesta deve pervenire nei 5 giorni precedenti la data della visita presso la ASL. La richiesta viene valutata dal Presidente della Commissione Medica; se viene accolta, viene data comunicazione al richiedente del giorno e dell'ora in cui avverrà la visita.



➤ **Impedimento**

In caso di impedimento, la persona può chiedere una nuova data di visita collegandosi al sito dell'Inps e accedendo al Servizio online con il proprio codice di identificazione personale (PIN).

Viene fissato un nuovo appuntamento anche in caso di mancato preavviso, solo che una seconda mancata presentazione senza preavviso determina l'archiviazione della domanda, che dovrà essere ripresentata ricominciando da capo l'intera procedura.

➤ **Procedura di accertamento**

Con Determinazione n. 189 del 20 ottobre 2009, attuativa della legge n. 102/09, si è disposto il seguente iter: l'INPS trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande ricevute alla ASL. La Commissione medica ASL è integrata da un medico INPS, che è componente effettivo. La composizione complessiva della Commissione è la seguente: un medico specialista in medicina legale; due medici, di cui uno specialista in medicina del lavoro; un medico dell'INPS; un sanitario.

È bene tenere presente che la Commissione Medica potrebbe trattenere presso di sé gli originali dei documenti presentati, e che ha anche il potere di autenticare contestualmente la copia che l'interessato porta con sé, in modo che quest'ultimo non rimanga sprovvisto degli originali. Al termine della visita viene redatto il verbale elettronico contenente l'esito relativo; il giudizio della Commissione Sanitaria può essere unanime (in questo caso è considerato definitivo) o adottato a maggioranza.

Gli accertamenti sanitari, dunque, possono concludersi con giudizio unanime della Commissione Sanitaria – previa validazione del Responsabile del CML territorialmente competente –, o con giudizio a maggioranza. Nel primo caso il giudizio è definitivo, mentre nel secondo gli atti devono essere esaminati dal Responsabile del centro medico-legale dell'INPS, che può validare il verbale (entro 10 giorni) o fissare una nuova visita (entro 20 giorni). La Commissione medica si può avvalere anche della consulenza di uno specialista della patologia del richiedente.

Subito dopo la visita, la ASL può rilasciare un certificato provvisorio, che ha efficacia immediata per il godimento dei benefici legati allo stato di invalidità ed handicap.



Tuttavia, il certificato deve essere convalidato dal Centro medico-legale dell'ufficio INPS territorialmente competente che, ai sensi dell'art. 20 l. 102/09, può anche decidere di convocare l'interessato.

Concluso l'iter sanitario, il verbale definitivo è inviato all'interessato per via telematica. Completata la fase di accertamento sanitario, l'INPS invia all'interessato il verbale in versione integrale (cioè contenente tutti i dati sensibili) e ridotta (ossia con solo la valutazione finale); quest'ultima versione è utilizzabile ai fini amministrativi (ad esempio, può essere presentata al datore di lavoro per la concessione delle agevolazioni lavorative). Per chi sia in possesso di apposito PIN, copia del verbale è presente anche sul sito INPS.

Se è stato riconosciuto il diritto ad ottenere una prestazione economica, l'INPS richiede all'interessato di completare l'inserimento on line dei dati necessari per accertare la sussistenza dei propri requisiti personali e reddituali (es. reddito personale, coordinate bancarie). L'INPS effettua poi i controlli amministrativi e di reddito necessari a procedere all'erogazione della prestazione economica. Infine, all'interessato viene inviata comunicazione di riconoscimento o rigetto della prestazione economica: normalmente, i benefici economici riconosciuti decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all'ASL. La Commissione può indicare, in via eccezionale e in base alla documentazione clinica visionata, una data successiva diversa. In ogni caso, per l'erogazione dei benefici possono trascorrere al massimo 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Chi presenta la domanda



La domanda telematica deve essere presentata dall'interessato, personalmente o tramite enti abilitati, come patronati sindacali, associazioni di categoria, CAAF (Centri autorizzati di assistenza fiscale).



➤ **Aggravamento**

In caso di aggravamento della propria condizione, è necessario richiederne l'accertamento seguendo l'iter previsto per la domanda di accertamento iniziale, allegando adeguata documentazione attestante il peggioramento delle proprie condizioni di salute.

➤ **Revisione**

Qualora lo stato di invalidità o di handicap sia riconosciuto per un periodo temporaneo, l'interessato viene convocato dall'INPS per la visita di revisione da parte della Commissione Medica (in genere prima della scadenza del periodo indicato nel verbale di accertamento). Tutti i benefici e riconosciuti continuano ad essere concessi fino all'eventuale diversa valutazione da parte della Commissione.

➤ **Revedibilità dello status di invalido**

In base alla l. n. 114/2014 (recepita dall'INPS con circolare n. 10 del 23 gennaio 2015) i benefici, le prestazioni e le agevolazioni di qualsiasi natura a vantaggio della persona invalida (ma anche della persona che abbia un handicap) non sono più revocati alla scadenza del certificato. La legge prevede che, se nel verbale è prevista una data di rivedibilità, il soggetto conservi tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura, anche dopo la data di scadenza del verbale. Inoltre, nei casi di rivedibilità, si stabilisce la competenza esclusiva dell'INPS nella convocazione a visita. Non è più la persona, quindi, a doversi attivare per richiedere una nuova visita. In questa visita l'INPS può confermare o revocare lo status di invalidità civile (o di handicap), ma potrà anche pronunciarsi su un suo eventuale aggravamento.



Nota bene



A pena di irricevibilità della domanda, chi richiede il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni, indennità spettanti agli invalidi civili in sede amministrativa (invalidità civile, cecità civile, sordomutismo) non può presentare domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter amministrativo. In caso di ricorso in sede giudiziaria, deve essere intervenuta una sentenza passata in giudicato.

➤ Ricorso

Nei confronti di un verbale della Commissione che non riconosca totalmente o parzialmente la condizione di invalidità, la gravità dell'handicap o la necessità di accompagnamento o di frequenza è possibile ricorrere giudizialmente. La competenza spetta al Tribunale ordinario del luogo di residenza dell'interessato. Dal 1° gennaio 2012 è necessario che il giudizio sia preceduto da un'istanza di accertamento tecnico preventivo, le cui spese devono essere anticipate dal richiedente. L'accertamento, che ha la funzione di consentire la verifica della condizione sanitaria sulla quale si basa la richiesta di riconoscimento dell'invalidità, è compiuto da un consulente tecnico nominato dal giudice, alla presenza di un medico legale dell'INPS. In sostanza, il ricorrente deve recarsi presso il Tribunale di competenza (quello di propria residenza) e presentare l'istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie che legittimano la pretesa fatta valere. Se questo accertamento preventivo non viene effettuato, non si può procedere per via giudiziale.

L'accertamento medico è compiuto da un consulente tecnico nominato dal giudice alla presenza di un medico legale dell'INPS. La relazione tecnica redatta dal consulente deve essere trasmessa alle parti (cioè all'INPS e al ricorrente).

Il giudice assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni entro cui dichiarare se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico. In mancanza, il



giudice, entro ulteriori trenta giorni, si pronuncia con un provvedimento di conferma della relazione. Il decreto è inappellabile, cioè non si possono più presentare ricorsi.

Qualora, invece, una delle parti contesti le conclusioni presentate dal consulente tecnico d'ufficio nella propria relazione, essa dovrà presentare (sempre entro trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso), con l'assistenza di un difensore, un ricorso contenente i motivi della contestazione della relazione del consulente. Inizierà, così, un giudizio vero e proprio che si chiuderà con una sentenza inappellabile.

L'istanza va presentata dall'interessato, assistito da un avvocato, alla sezione di lavoro e previdenza del Tribunale territorialmente competente, entro e non oltre 180 giorni dalla data di ricevimento del verbale di accertamento che intende contestare.

Il giudice nominerà un medico legale, che potrà essere affiancato da medici legali di parte (dell'interessato e dell'INPS) e che avrà il compito, esaminata la documentazione sanitaria ed eventualmente visitato l'interessato, di redigere una relazione. Se il parere è favorevole e non ci sono contestazioni, l'INPS procede al pagamento delle prestazioni dovute entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento giudiziale. In caso contrario, il ricorso giudiziale va presentato in tribunale entro 30 giorni dal deposito delle contestazioni.

Qualora l'INPS non riconosca il diritto ai benefici economici derivanti da invalidità per motivi diversi da quelli sanitari, si può proporre ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell'INPS entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di diniego. Se, entro 90 giorni, il Comitato Provinciale non risponde o non accoglie il ricorso, allora si può presentare domanda giudiziale al Tribunale, Sezione Previdenza e Lavoro.



Nota bene



Nonostante la procedura di accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap sia unificata per legge, se si desidera usufruire dei benefici previsti a seguito dell'esito positivo di entrambi gli accertamenti è opportuno specificare nella domanda che la visita è richiesta per la verifica della sussistenza tanto dello stato di invalidità, quanto dell'handicap, in modo da non essere chiamati per due visite mediche.

Inoltre, nella domanda è possibile richiedere anche l'accertamento dello stato di disabilità, ai fini del collocamento obbligatorio ex l. 68/99.

➤ Quali benefici a seguito dell'accertamento?

Una volta ottenuto il certificato in cui si attesta lo stato di **invalidità civile**, la persona ha diritto ad ottenere una serie di prestazioni economiche, che dipendono dalla gravità dell'invalidità e da altre condizioni soggettive specifiche (tra queste, l'età del soggetto). In particolare, si tratta di:

- (1)** assegno mensile di assistenza
- (2)** pensione di inabilità
- (3)** assegno sociale
- (4)** indennità di accompagnamento
- (5)** indennità mensile di frequenza
- (6)** indennità di comunicazione
- (7)** benefici e agevolazioni fiscali per sordomuti e ciechi civili.



1 Assegno mensile di assistenza

Riferimenti normativi

Legge 30/03/1971, n. 118 - Artt. 11-15

Legge 23/12/1996, n. 662 - Art. 1, commi 248-249, 254

Legge 24/12/2007, n. 247 - Art. 1, comma 35

D.L. 21/06/2013, n. 69 - Art. 42-ter



L'assegno mensile spetta ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la commissione sanitaria competente, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali), che non prestino attività lavorativa e che si trovino in stato di bisogno economico. Ogni anno viene fissata la soglia di reddito personale dell'invalido che, se superata, fa venire meno il diritto all'assegno mensile.

L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (esempio INPS, INPDAP ecc.). E', inoltre, incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non si parla più di assegno mensile ma di assegno sociale.

In caso di morte dell'invalido l'assegno mensile non si trasmette agli eredi.



Requisiti



- » età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
- » essere cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo¹;
- » avere il riconoscimento di un'invalidità dal 74% al 99%;
- » disporre di un reddito annuo personale non superiore a euro 4.800,38 (valido per il 2017);
- » non svolgere attività lavorativa.

¹ Dall'8 gennaio 2007, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ha sostituito la carta di soggiorno. Si tratta di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato che può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni. Una volta ottenuto questo permesso, il cittadino straniero risulta titolare di alcuni diritti, tra i quali: può vivere in Italia a tempo indeterminato; fare ingresso in Italia senza bisogno del visto; svolgere qualsiasi attività lecita che non sia riservata ai cittadini italiani; accedere in condizione di parità rispetto al cittadino italiano ai servizi pubblici; partecipare alla vita pubblica locale; esercitare l'elettorato attivo e passivo. La Legge di stabilità per il 2014 (L. n. 147/2013) ha esteso la concessione della Carta Acquisti (introdotta dal D.L. 112/2008 a sostegno delle fasce più deboli per il sostegno all'acquisto dei generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche), inizialmente prevista solo per i cittadini italiani, anche agli stranieri in possesso di questo permesso di soggiorno. Inoltre, la legge n. 97/2013 ha esteso ai titolari di tale permesso il diritto all'Assegno per il Nucleo familiare erogato dai Comuni di residenza, per i nuclei familiari con almeno tre figli minori.

N.B.: la sentenza n. 40/2013 della Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma che subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno – ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo – la concessione ai cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità.

La concessione dell'assegno mensile non è più subordinata all'obbligo di iscrizione nelle liste speciali di collocamento; per dimostrare la mancanza di attività lavorativa, l'interessato deve produrre annualmente all'INPS una dichiarazione sostitutiva nella quale dichiara di prestare o non prestare attività lavorativa.

L'assegno viene concesso, in assenza di iscrizione alle liste di collocamento, nel caso l'interessato sia stato dichiarato non collocabile al lavoro, oppure dimostri la frequenza scolastica.



Ciò non toglie che la persona invalida possa essere iscritta alle liste di collocamento, anche nel caso in cui svolga attività lavorativa. In quest'ultimo caso, però, l'attività lavorativa deve essere minima e non deve comportare il superamento di un reddito personale annuo pari a 7.500 euro, per lavoro dipendente, o 4.500 euro per lavoro autonomo (sono possibili maggiorazioni regionali). In caso di superamento del limite di reddito previsto per l'assegno non si ha diritto all'assegno, anche se si è iscritti alle liste di collocamento.

> Come si calcola il reddito annuo per avere diritto all'assegno

Il reddito annuale che non deve essere superato dalla persona invalida per avere diritto all'assegno mensile viene fissato dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con delle specifiche circolari, emanate anno per anno. Ad oggi, l'assegno viene riferito al reddito personale del soggetto. Tuttavia, l'INPS è in attesa che il Ministero del Lavoro si pronunci sul punto, in quanto recenti pronunce giurisprudenziali hanno stabilito che gli eventuali redditi del coniuge entrano a far parte del reddito che viene considerato per concedere l'assegno.

Importo dell'assegno



L'importo dell'assegno mensile previsto per l'anno 2017 è di euro 279,47, pagati per 13 mensilità.

L'assegno mensile non è soggetto a IRPEF.

> Dichiarazione periodica

Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di assegno mensile di assistenza devono inviare all'INPS una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza dei requisiti di legge. In particolare, gli invalidi civili parziali titolari di assegno mensile sono tenuti a presentare la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza del requisito di mancata prestazione di attività lavorativa. Il modello INPS da compilare



è denominato ICLAV. La legge prevede una semplificazione per i disabili intellettivi o psichici poiché in sostituzione della dichiarazione può essere presentato un certificato medico che riporti la patologia.

Questi soggetti ricevono dall'INPS, in tempo utile, un avviso e la segnalazione della procedura da seguire per presentare la relativa dichiarazione. Tenuta presente la scadenza del 31 marzo, se non si riceve alcuna comunicazione entro la fine di febbraio (tramite una lettera che contiene anche i codici a barre necessari per completare la procedura informatica) è opportuno rivolgersi agli uffici INPS territorialmente competenti (ossia quelli del luogo di residenza).

Dal 2011 le dichiarazioni vanno presentate esclusivamente per via telematica. L'interessato può:

- » rivolgersi ad un CAAF o a un professionista abilitato, che trasmetteranno i dati direttamente al sistema informatico dell'INPS;
- » utilizzare il PIN in suo possesso e trasmettere la dichiarazione via internet.

2 Pensione di inabilità

Riferimenti normativi

Legge 30/03/1971, n. 118- Artt. 11-15

Legge 23/12/1996, n. 662- Art. 1, commi 248-249, 254

Legge 24/12/2007, n. 247- Art. 1, comma 35

D.L. 21/06/2013, n. 69- Art. 42-ter



La pensione di inabilità è una prestazione economica erogata su richiesta a mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, ai quali l'apposita Commissione sanitaria abbia riconosciuto un'inabilità lavorativa totale e permanente e che si trovino in uno stato di bisogno economico. Coloro ai quali viene riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non sono in grado di compiere atti della vita quotidiana, possono presentare domanda per l'assegno per



l'assistenza personale e continuativa.

Ogni anno viene fissata la soglia di reddito personale che, se superata, fa venire meno il diritto alla pensione di inabilità. La pensione è compatibile con le prestazioni dirette concesse a titolo di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con gli altri trattamenti pensionistici diretti concessi per invalidità. È inoltre compatibile l'indennità di accompagnamento con l'eventuale attività lavorativa.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età la pensione di inabilità diventa assegno sociale.

In caso di morte, la pensione di inabilità non si trasmette agli eredi.

Requisiti



> *Ne hanno diritto*

- » i lavoratori dipendenti;
- » i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- » coloro che sono iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

> *È richiesta*

- » assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
- » almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
- » età compresa fra i 18 e i 65 anni;
- » essere cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo (per un approfondimento, cfr. nota 1);



- » disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 16.532,10 (valido per il 2017).

> Inoltre

- » cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
- » cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori;
- » cancellazione dagli albi professionali;
- » rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

> Come si calcola il reddito annuo per avere diritto all'assegno

Il reddito annuale che non deve essere superato dalla persona invalida per avere diritto all'assegno mensile viene fissato dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con delle specifiche circolari, emanate anno per anno. Ad oggi, l'assegno viene riferito al reddito personale del soggetto. Tuttavia, l'INPS è in attesa che il Ministero del Lavoro si esprima sul punto, in quanto recenti pronunce giurisprudenziali hanno stabilito che gli eventuali redditi del coniuge entrano a far parte del reddito che viene considerato per concedere l'assegno.

> Caratteristiche e importo dell'assegno

- » non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;
- » non è compatibile con l'assegno mensile dovuto dall'INAIL agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa;
- » viene concesso in misura ridotta a coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in modo corrispondente all'importo della prestazione stessa;



- » non è reversibile ai superstiti.

L'importo viene determinato con il sistema di calcolo:

- » misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo);
- » contributivo, se il lavoratore ha iniziato l'attività lavorativa dopo il 31.12.1995.

L'anzianità contributiva maturata viene incrementata (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento di 60 anni di età sia per le donne sia per gli uomini a seguito dell'introduzione del sistema contributivo per le anzianità maturate dal 1.1.2012.

Il reddito annuale che non deve essere superato dall'invalido per avere diritto alla pensione di inabilità, che per il 2017 è di euro 16.532,10, viene fissato dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con delle specifiche circolari emanate anno per anno.

Ad oggi, l'assegno viene riferito al reddito personale del soggetto. Tuttavia, l'INPS è in attesa che il Ministero del Lavoro si pronunci sul punto, in quanto recenti pronunce giurisprudenziali hanno stabilito che gli eventuali redditi del coniuge entrano a far parte del reddito che viene considerato per concedere l'assegno.

Recentemente è intervenuto il legislatore che, nel Decreto Legge n. 76/2013, all'art. 10, comma 5, ha stabilito che ai fini del diritto a pensione non si fa riferimento ai redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare del richiedente.

Quando e quanto spetta



La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.

La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione.

L'importo previsto per l'anno 2017 è di euro 279,47, pagati per 13 mensilità.

La pensione di inabilità non è soggetta a IRPEF.



> Domanda

La domanda, alla quale va allegata la certificazione medica (mod. SS3), può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- » Web – sito INPS, utilizzo del proprio PIN;
- » telefono – contattando il contact center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
- » patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto, sempre avvalendosi dei servizi telematici.

3

Assegno sociale

L'assegno sociale è una prestazione assistenziale, ovvero una prestazione economica che non si basa sui contributi versati. Si tratta di una provvidenza economica pensata per le persone maggiori di 65 anni e 3 mesi a basso reddito. La verifica del possesso dei requisiti viene effettuata annualmente, quindi l'assegno sociale è sempre pagato con carattere di provvisorietà sulla base del reddito presunto. Nell'anno successivo, poi, l'INPS opera la liquidazione definitiva, la modifica o la sospensione sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dal soggetto interessato. L'assegno sociale non è soggetto a Irpef e non si trasmette agli eredi dopo la morte del titolare.

Riferimenti normativi

- Legge 08/08/1995, n. 335 Art. 3
- Legge 23/12/2000, n. 388 - Art. 70
- Legge 28/12/2001, n. 448 - Art. 38
- D.L. 25/06/2008, n. 112 - Art. 20 comma 10





Requisiti



- » aver compiuto 65 anni e 3 mesi;
- » essere italiani o cittadini UE residenti in Italia, o cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (cfr. nota 1);
- » residenza effettiva ed abituale in Italia;
- » assenza di reddito, ovvero possesso di redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- » soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno 10 anni (questo requisito è stato introdotto dal 1° gennaio 2009).

> Come si calcola il reddito annuo per avere diritto all'assegno sociale

Il richiedente deve avere il reddito al di sotto della soglia prevista per legge, che cambia a seconda che la persona sia coniugata o meno. Se il richiedente non è coniugato il limite di reddito è pari allo stesso importo annuo dell'assegno sociale (quindi, per l'anno 2017, pari a euro 5.824,91). Se il richiedente è coniugato, si fa riferimento al reddito di entrambi i coniugi, ed il limite è raddoppiato (11.649,82 euro).

Se i redditi dell'interessato, quelli dell'eventuale coniuge o la somma di entrambi superano i limiti di legge, l'assegno sociale viene negato. Se invece non dispone di alcun reddito personale l'assegno sociale viene erogato in misura intera. Nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge, l'assegno viene erogato per un importo ridotto. In questo caso, sarà pagato un importo annuo pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale.



Nel calcolo del reddito, ai fini della concessione dell'assegno sociale, non vengono considerati:

- » i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni;
- » il proprio assegno sociale;
- » la casa di proprietà in cui si abita;
- » la pensione liquidata, secondo il sistema contributivo, per un importo pari ad un terzo della pensione stessa e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale;
- » i trattamenti di famiglia;
- » le indennità di accompagnamento di ogni tipo, gli assegni per l'assistenza personale continuativa erogati dall'INAIL nei casi di invalidità permanente assoluta, gli assegni per l'assistenza personale e continuativa pagati dall'INPS ai pensionati per inabilità;
- » l'indennità di comunicazione per i sordomuti.

> L'assegno sociale per gli invalidi civili: differenze nel calcolo del reddito

Se l'invalidità civile della persona è stata riconosciuta prima dei 65 anni di età e questa già percepiva la pensione di inabilità o l'assegno mensile, al compimento del sessantacinquesimo anno cessa l'erogazione di tali provvidenze economiche e in sostituzione è concesso l'assegno sociale. Per la determinazione dei limiti di reddito ci si riferisce a quelli previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità di cui godeva e si considerano soltanto i redditi personali (quindi, non quelli del coniuge). I requisiti reddituali sono gli stessi che determinano la concessione delle prestazioni per invalidità civile.

Invece, qualora l'invalidità venga riconosciuta dopo i 65 anni di età, si applica la stessa normativa riguardante la generalità dei cittadini ultra sessantacinquenni, con gli stessi limiti reddituali previsti per l'assegno sociale, e verranno calcolati i redditi personali sommati a quelli del coniuge.



Importo dell'assegno



L'importo dell'assegno sociale previsto per l'anno 2017 è di euro 448,07, pagati per 13 mensilità per un totale annuo di euro 5.824,91. Questa cifra viene percepita integralmente solo in assenza totale di reddito, altrimenti si percepisce una cifra ridotta pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale. La stessa formula vale anche nel caso in cui il richiedente sia coniugato, ma in questo caso il limite di reddito è raddoppiato, cioè pari a euro 11.649,82. In ogni caso l'importo mensile dell'assegno non può superare euro 448,07.

> Domanda

La domanda, alla quale va allegata la certificazione medica (mod. ACC.ASPS.), può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- » Web – sito INPS, utilizzo del proprio PIN;
- » via telefono, chiamando il contact center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- » patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto, sempre avvalendosi dei servizi telematici.

I titolari di pensione sociale e assegno sociale presentano la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia e, per i soli titolari di assegno sociale, anche la dichiarazione di responsabilità sulla sussistenza dello stato di ricovero o meno, in istituto.

Inoltre, devono allegare:

- » autocertificazione dei dati personali
- » dichiarazione della situazione reddituale
- » dichiarazione di responsabilità riguardo all'eventuale ricovero presso istituti a carico dello Stato o di enti pubblici.



Nel caso in cui la domanda venga rigettata, è possibile presentare ricorso amministrativo al Comitato provinciale dell'INPS entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rigetto.

L'assegno sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge (età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, requisiti reddituali).

Nel caso in cui la persona titolare dell'assegno sociale sia ricoverata in un istituto con rette a carico dello Stato o di enti pubblici, l'importo dell'assegno viene ridotto. Se la retta è a totale carico dello Stato la riduzione è del 50%. La riduzione è pari al 25% quando la retta versata dall'interessato o dai familiari è di un importo inferiore alla metà dell'assegno sociale. Se invece la retta comporta una spesa superiore al 50% dell'assegno stesso, questo non subisce diminuzioni. La legge prevede che l'interessato dovrà produrre idonea documentazione, rilasciata dall'istituto o comunità presso cui è ricoverato, che attesti l'esistenza e l'entità del contributo a carico di enti pubblici e di quello eventualmente a carico dell'interessato o dei suoi familiari.

4 *Indennità di accompagnamento*

Riferimenti normativi

Legge 11/02/1980, n. 18 - Artt. 1-3

Legge 21/11/1988, n. 508 - Artt. 1-2

Legge 23/12/1996, n. 662 - Art. 1, comma 254



L'indennità di accompagnamento è stata istituita con una legge del 1980 e spetta agli invalidi civili totali, ossia a coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di un'invalidità totale e permanente del 100%. L'indennità è indipendente dall'età e dalle condizioni reddituali, e spetta per il solo fatto di presentare una minorazione fisica o



psichica, se l'invalido si trova nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è necessario fornirgli una assistenza continua.

L'indennità di accompagnamento:

- » non è cumulabile con altre indennità simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra;
- » non è subordinata a limiti di reddito;
- » è indipendente dall'età della persona;
- » è indipendente dalla composizione del nucleo familiare dell'invalido;
- » non è reversibile (cioè non si trasmette agli eredi dopo la morte dell'invalido);
- » è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

Requisiti



Hanno diritto all'indennità di accompagnamento coloro che, indipendentemente dalla propria età, dalle condizioni di reddito e dalla composizione del proprio nucleo familiare:

- » sono invalidi civili e hanno ottenuto il riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100% e che:
- » sono nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure siano impossibilitati a compiere gli atti quotidiani della vita, con la conseguente necessità di un'assistenza continua;
- » sono cittadini italiani o cittadini UE residenti in Italia, o cittadini extracomunitari in possesso del permesso per soggiornanti di lungo periodo (su quest'ultimo requisito, cfr. nota 1);
- » risiedono in Italia;
- » non sono ricoverati in strutture sanitarie con retta a carico dello Stato o di altro ente pubblico o ricoverati in reparti di lungodegenza o riabilitativi (al contrario, l'indennità continua ad essere corrisposta durante i periodi di ricovero per terapie contingenti di durata connessa al decorso della malattia).



> **Come si ottiene**

L'indennità di accompagnamento, così come le altre provvidenze economiche connesse con lo stato di invalidità civile, è concessa dopo la verifica dei requisiti sanitari effettuata dalle competenti commissioni mediche. In questo caso, la certificazione medica allegata alla richiesta all'ASL, comprovante la minorazione, deve avere una diagnosi chiara e precisa e la dichiarazione esplicita dello stato del dichiarante, che deve essere definito "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita". Alla fine degli accertamenti medici il verbale definitivo viene inviato al cittadino dall'INPS e se il giudizio finale prevede l'erogazione di provvidenze economiche, il cittadino viene invitato ad inserire online una serie di dati richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie ecc.). Queste informazioni finiscono nella banca dati INPS e completano il profilo della persona ai fini dell'invalidità civile. Per questa procedura è bene farsi assistere da un patronato sindacale, un'associazione o un soggetto abilitato.

L'indennità di accompagnamento decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all'ASL. La Commissione può indicare, in via eccezionale e in base alla documentazione clinica visionata, una data successiva diversa.

Importo dell'indennità



L'importo dell'indennità di accompagnamento previsto per l'anno 2017 è di euro 515,43 al mese, pagati per 12 mensilità. L'indennità non è soggetta a IRPEF.



> **Dichiarazione periodica**

Entro il 31 marzo di ogni anno, gli invalidi civili che percepiscono l'indennità di accompagnamento sono tenuti a presentare una dichiarazione in cui attestano la permanenza delle condizioni che consentono di ottenere il beneficio.

Sono tenuti a presentare la dichiarazione:

- » gli invalidi civili totali titolari di indennità di accompagnamento e indennità di frequenza;
- » gli invalidi civili parziali titolari di assegno mensile.

Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento devono presentare la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero a titolo gratuito in istituto. Il modello INPS da compilare è denominato ICRIC.

La legge prevede una semplificazione per i disabili intellettivi o psichici poiché in sostituzione della dichiarazione può essere presentato un certificato medico che riporti la patologia.

L'indennità è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio, salvo in questo caso la facoltà di optare per il trattamento più favorevole. Infine, è cumulabile con quella prevista a titolo di invalidità civile totale o di sordo (soggetti pluriminorati).

L'indennità non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale.

4a Indennità di accompagnamento per minorenni

Con legge n. 114/2014 si è stabilito che il minorenne titolare dell'indennità di accompagnamento non è più tenuto a presentare la domanda all'INPS al compimento della maggiore età. Prima di questa innovazione, quando la persona compiva 18 anni non riceveva in automatico alcuna prestazione economica. Per continuare a percepire l'indennità di accompagnamento o altre provvidenze economiche previ-



ste per i maggiorenni, doveva presentare domanda all'INPS. Grazie a questa riforma sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari e senza bisogno di presentare una nuova domanda.

Rimane fermo l'obbligo di presentare tempestivamente, al raggiungimento della maggiore età, il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.

5 *Indennità mensile di frequenza*

È stata istituita nel 1990 e viene concessa ai minori di 18 anni. Lo scopo dell'indennità è quello di fornire un sostegno alle famiglie di minori invalidi che devono sostenere spese legate alla frequenza di una scuola, pubblica o privata, o di un centro specializzato per terapie o riabilitazione. L'indennità viene pagata mensilmente ed il suo importo è stato equiparato a quello dell'assegno mensile corrisposto agli invalidi civili parziali. A differenza dell'indennità di accompagnamento, l'indennità di frequenza è concessa ai bisognosi, quindi la legge stabilisce un reddito annuo che non deve essere superato, pena la non ricevibilità dell'indennità. Viene erogata per l'intera durata della frequenza a corsi, scuola o cicli riabilitativi e, a seguito della sentenza della Corte Cost. 467/2002, anche per la frequenza agli asili nido.

Riferimenti normativi

Legge 23/12/1996, n. 662 - Art. 1, comma 254
Legge 11/10/1990, n. 289 - Artt. 1-4





Requisiti



- » età non superiore ai diciotto anni;
- » essere cittadini italiani, o essere cittadini UE residenti in Italia o cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ma cfr. nota 1).
- » essere stati riconosciuti “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età” o “minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore”;
- » frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
- » oppure frequenza di scuole pubbliche o private legalmente riconosciute, di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
- » oppure frequenza di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti;
- » residenza in Italia;
- » non superare un reddito annuo di euro 4.800,38 (per l’anno 2017);
- » non essere ricoverati con carattere di continuità e permanenza in istituti pubblici.

> Procedimento

L’indennità di frequenza, così come tutte le altre provvidenze economiche connesse con lo stato di invalidità civile, è concessa dopo la verifica dei requisiti sanitari effettuata dalle competenti commissioni mediche. In questo caso, la certificazione medica allegata alla richiesta all’ASL, comprovante la minorazione, deve avere una diagnosi chiara e precisa e la dichiarazione esplicita dello stato del dichiarante,



che deve essere definito “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età” o “minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore”. Inoltre, è necessario dimostrare anche l’iscrizione presso corsi di studio o di formazione professionale, così come l’attestazione dei cicli terapeutici o riabilitativi.

Alla fine degli accertamenti medici il verbale definitivo viene inviato al cittadino dall’INPS e, se il giudizio finale prevede l’erogazione di provvidenze economiche, il cittadino viene invitato ad inserire online una serie di dati richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie ecc.). Queste informazioni finiscono nella banca dati INPS e completano il profilo della persona ai fini dell’invalidità civile. Per questa procedura è bene farsi assistere da un patronato sindacale, un’associazione o un soggetto abilitato.

Il procedimento si conclude con l’erogazione delle provvidenze economiche nei casi in cui ne sia riconosciuto il diritto sulla base dei requisiti sanitari e di diritto.

> Incompatibilità

La concessione dell’assegno d’indennità di frequenza è incompatibile con: l’indennità di accompagnamento riconosciuta in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti; l’indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti; la speciale indennità prevista per i ciechi parziali; l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.

> Tempi

La concessione dell’indennità di frequenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio del trattamento terapeutico o riabilitativo, ovvero del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale, sempre che l’interessato abbia già ottenuto il riconoscimento dei prescritti requisiti sanitari da parte della competente commissione medica. L’indennità de-



corre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e, comunque, non prima dell'inizio della frequenza dei corsi o dei trattamenti. La corresponsione del beneficio è limitata alla effettiva durata del trattamento o del corso e ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza: la legge subordina il diritto all'indennità alla condizione dell'effettiva frequenza del corso o alla durata del trattamento terapeutico o riabilitativo.

Qualora dagli accertamenti esperiti risulti che detta condizione non è soddisfatta, il beneficio può in ogni momento essere revocato. La revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.

Per le mensilità riscosse in assenza del prescritto requisito della frequenza o della mancata comunicazione da parte del rappresentante legale del minore, l'INPS può procedere al recupero delle somme indebitamente percepite.

Importo dell'indennità



L'importo dell'indennità di frequenza previsto per l'anno 2017 è di euro 279,47 al mese, pagati per 12 mensilità. Poiché si tratta di un'indennità legata all'effettiva frequenza di corsi o trattamenti terapeutici, non è prevista la tredicesima mensilità. L'indennità non è soggetta a IRPEF.

> Domanda

La domanda deve essere effettuata prima dell'inizio o in costanza dei corsi o dei cicli terapeutici. La non conformità della domanda o la mancata allegazione di anche uno dei documenti richiesti sospende la validità della domanda di accertamento fino al momento in cui tali condizioni vengono assolte correttamente.



> **Dichiarazione periodica**

Entro il 31 marzo di ogni anno, gli invalidi civili che percepiscono l'indennità di frequenza sono tenuti a presentare una dichiarazione relativa alla permanenza delle condizioni che consentono di ottenere il beneficio. Sono tenuti a presentare la dichiarazione:

- » gli invalidi civili totali titolari di indennità di accompagnamento e indennità di frequenza;
- » gli invalidi civili parziali titolari di assegno mensile.

Gli interessati ricevono dall'INPS un avviso e la segnalazione della procedura da seguire per presentare la relativa dichiarazione. Le dichiarazioni vanno presentate esclusivamente per via telematica.

Entro il 31 marzo di ogni anno, gli invalidi civili titolari di indennità di frequenza devono presentare la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero. Il modello INPS da compilare è denominato ICRIC. La legge prevede una semplificazione per i disabili intellettivi o psichici: in sostituzione della dichiarazione può essere presentato un certificato medico che riporti la patologia.

> **Compimento della maggiore età**

Al raggiungimento della maggiore età, è necessario procedere ad un accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore. La Legge n. 114/2014 ha stabilito che, presentando una domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, i minori invalidi ottengono in via provvisoria, già al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. La nuova modulistica per presentare la domanda amministrativa sopraccitata è già disponibile online sul sito dell'INPS (www.inps.it).



6 Indennità di comunicazione

L'indennità di comunicazione è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva. Spetta al solo titolo della minorazione, cioè è indipendente dall'età e dalle condizioni reddituali.

Requisiti



Hanno diritto all'indennità di comunicazione i sordi che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge, ossia:

- » per età non superiore a 12 anni, riconoscimento di ipoacusia pari o superiore a 60 decibel HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore;
- » per età superiore a 12 anni, riconoscimento di ipoacusia pari o superiore a 75 decibel HTL e dimostrazione dell'insorgenza dell'ipoacusia prima del compimento del dodicesimo anno;
- » spetta al solo titolo della minorazione indipendentemente dall'età e dal reddito;
- » essere cittadini italiani, o essere cittadini UE residenti in Italia o cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
- » residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

Riferimenti normativi



Legge 21/11/1988, n. 508



> **Compatibilità e incompatibilità**

L'indennità è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e, contrariamente a quanto previsto per gli invalidi civili, spetta, in misura intera, anche se il richiedente è ricoverato in un istituto pubblico.

Per i minori di 12 anni l'indennità di comunicazione è incompatibile con l'indennità di frequenza, per cui è ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole. È invece incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio, salvo in questo caso la facoltà di optare per il trattamento più favorevole. È infine cumulabile con quella prevista a titolo di invalidità civile totale o di cieco civile (soggetti pluriminorati).

A partire dal 25 giugno 2014 ai minori titolari di indennità di comunicazione, al compimento della maggiore età, viene automaticamente riconosciuta la pensione non reversibile riservata ai maggiorenni sordi. La prestazione, che si aggiunge all'indennità di comunicazione già in godimento, spetta senza necessità di presentare domanda amministrativa e senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari.

Rimane fermo l'obbligo di presentare tempestivamente, al raggiungimento della maggiore età, il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.

> **Domanda**

Per poter presentare la domanda, è necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.

Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, può essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica o direttamente dal sito Inps, o tramite gli enti di patronato e le associazioni di categoria. Nel caso si tratti di soggetto minore, va utilizzato il codice PIN di quest'ultimo.



A partire dal 4 luglio 2009 (con l'eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Importo dell'indennità



L'indennità viene corrisposta per 12 mensilità e per l'anno 2017 l'importo è pari a 255,79 euro mensili.

Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

7

Benefici e agevolazioni fiscali per sordi e ciechi civili

Le persone cieche e sorde, pur non essendo considerate invalidi civili, in ragione della loro condizione possono – qualora soddisfino i requisiti richiesti dalla legge – accedere ai benefici economici e alle agevolazioni fiscali previste. Lo stato di cecità e sordità deve certificato dalle Commissioni sanitarie appositamente istituite.

Cecità civile

Sono considerati ciechi civili i soggetti affetti da cecità totale o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio.

I ciechi civili si distinguono in:

- » ciechi assoluti, con residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi;
- » ciechi parziali, con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti);



- » ciechi decimisti, con residuo visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi (questa categoria è stata abolita negli anni Sessanta ma continuano a percepire l'indennità coloro che ne godevano).

Sordità civile

Sono considerati sordi i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva (fino a 12 anni) che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.

Si considera causa impeditiva del normale apprendimento del linguaggio parlato l'ipoacusia (pari o superiore a 75 decibel di HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore) che renda o abbia reso difficoltoso tale normale apprendimento.

Qualora i livelli di perdita uditiva siano inferiori ai limiti suindicati o non sia possibile dimostrare l'epoca in cui è sorta l'ipoacusia, la valutazione sanitaria viene effettuata secondo i criteri dell'invalidità civile.

Riferimenti normativi

- D.L. 01/07/2009, n. 78 - Art. 20
- Legge 26/05/1970, n. 381 - Art. 1-2, 7, 10
- Legge 27/05/1970, n. 382 - Artt. 1-5, 7, 11, 17
- D.L. 30/12/1979, n. 663 - Art. 14-septies
- Legge 21/11/1988, n. 508 - Artt. 1-4, 8
- Legge 11/10/1990, n. 289 - Art. 3
- D.M. 05/02/1992





Requisiti



La richiesta per il riconoscimento della cecità o sordità civile può essere presentata:

- » dall'interessato;
- » da chi rappresenta legalmente la persona (genitore, o tutore nel caso degli interdetti);
- » da chi ne cura gli interessi (il curatore nel caso degli inabilitati).

La richiesta di riconoscimento della cecità o sordità civile va presentata all'INPS territorialmente competente, tramite procedura informatizzata.

> *Chi riconosce la cecità o la sordità civile*

La condizione di cecità o sordità è riconosciuta dall'ASL che decide in materia attraverso una specifica Commissione. La Commissione è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. Dal 1° gennaio 2010, la Commissione è integrata da un medico INPS quale componente effettivo. In sostanza, la composizione della Commissione è la medesima prevista per l'accertamento dell'invalidità civile, ma è integrata da un sanitario in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi (UIC) o dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS).

A partire dal 2009, il procedimento per accertare l'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità è attribuito all'INPS. Le modalità di presentazione delle domande di accertamento, la valutazione sanitaria, la concessione delle prestazioni e il ricorso in giudizio sono uniformate.



Pensione di inabilità

Requisiti



- » riconoscimento della cecità civile assoluta (cioè la totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra o della luce);
- » compimento del diciottesimo anno di età (da 18 anni in poi);
- » essere cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno;
- » reddito annuo personale non superiore a Euro 16.532,10 (valido per il 2017).

Importo della pensione



La pensione viene corrisposta per 13 mensilità e la misura varia a seconda che l'invalido sia ricoverato o meno in un istituto assistenziale. Per l'anno 2017 la misura della pensione è pari a:

- » euro 302,23 per chi non è ricoverato;
- » euro 279,47 per chi è ricoverato.

A differenza della pensione di inabilità prevista per gli invalidi civili, questa pensione per i ciechi assoluti spetta anche dopo il sessantacinquesimo anno di età.

Pensione per i ciechi civili parziali

Una pensione spetta anche ai ciechi civili parziali, cioè alle persone con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, per causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio.



Requisiti



Per questa pensione non sono previsti limiti di età ma anche in questo caso è necessario:

- » essere cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno;
- » disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 16.532,10 (valido per il 2017).

La pensione viene corrisposta per 13 mensilità e per l'anno 2017 l'importo mensile è pari euro 279,47.

Al contrario degli invalidi civili, hanno diritto alla erogazione della pensione, i ciechi civili che presentano domanda anche dopo il compimento del 65° anno di età, mentre i minori ciechi civili parziali hanno diritto alla pensione e non all'indennità di frequenza.

Indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti

L'indennità di accompagnamento è concessa ai ciechi civili assoluti indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età dell'interessato.

Requisiti



L'indennità di accompagnamento:

- » è concessa ai ciechi civili assoluti a qualunque età;
- » è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa;
- » spetta, in misura ridotta, anche se il cieco è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento;



- » è cumulabile con l'indennità di accompagnamento quale invalido civile (a condizione che dette provvidenze siano state riconosciute per minorazioni diverse dalla cecità);
- » è concessa ai cittadini italiani o ai cittadini UE residenti in Italia, o ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

L'indennità di accompagnamento viene corrisposta per 12 mensilità e per l'anno 2017 l'importo mensile è pari ad Euro 911,53.

Indennità speciale per i ciechi ventesimisti

Requisiti



Ai ciechi parziali ventesimisti spetta, indipendentemente dallo stato di bisogno economico, dall'età e dall'eventuale ricovero in istituto, un'indennità speciale.

Questa indennità è concessa ai cittadini italiani o ai cittadini UE residenti in Italia, o ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Questa indennità è incompatibile con quelle corrisposte per invalidità contratte per cause di guerra, lavoro o servizio, fatta salva la facoltà di optare per il trattamento più favorevole. È cumulabile con la pensione non riversibile e con quelle eventualmente concesse a titolo di invalidità civile totale o di sordo.

L'indennità viene concessa per 12 mensilità e, per l'anno 2017, è pari a euro 208,83 ed è cumulabile con la pensione.



Nota bene



Con il messaggio n. 6456 del 20 ottobre 2015, l'Inps ha chiarito che, per il riconoscimento ai cittadini extracomunitari delle prestazioni a favore dei ciechi totali e parziali, basta il soggiorno. L'Istituto si è adeguato alla sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 27 gennaio 2015, che ha appunto esteso ai cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti non vedenti, anche se sprovvisti del permesso di lungo soggiorno, il diritto alla pensione e all'indennità speciale dei ciechi civili. Tuttavia, la novità dell'estensione delle prestazioni per ciechi agli extracomunitari aventi semplice soggiorno non trova applicazione nelle situazioni consolidate per effetto di sentenze passate in giudicato che hanno negato la prestazione.

La pensione per i sordi civili

Requisiti



- » riconoscimento della sordità civile (cioè in presenza di una soglia uditiva corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 75 decibel);
- » età compresa fra i 18 e i 65 anni;
- » essere cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- » reddito annuo personale non superiore a Euro 16.532,10 (valido per il 2017).



La pensione è compatibile con le prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio; con le pensioni dirette di invalidità erogate dall'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio.

La pensione viene corrisposta per 13 mensilità e, per l'anno 2017, la misura della pensione è pari a euro 279,47. Al compimento del 65° anno di età l'importo della pensione viene adeguato a quello dell'assegno sociale.

Indennità di comunicazione a favore dei sordi

È concessa indipendentemente dallo stato di bisogno economico, dall'età o dall'eventuale ricovero in istituto.

Requisiti



Ai fini della concessione dell'indennità, se il richiedente non supera i 12 anni di età, l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore. Qualora il richiedente abbia superato tale età, l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel HTL e deve essere dimostrata l'insorgenza dell'ipoacusia prima del compimento del dodicesimo anno.

I beneficiari dell'indennità concessa prima del 12° anno a causa di perdita uditiva inferiore a 75 decibel decadono dal beneficio al compimento di tale età.

È necessario essere cittadini italiani o cittadini UE residenti in Italia, o cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.



L'indennità viene concessa per 12 mensilità e, per l'anno 2017, è pari a euro 255,79 ed è cumulabile con la pensione.

L'indennità di comunicazione è incompatibile con l'indennità di frequenza che spetta ai minorenni: è ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

> **Decorrenza**

Le provvidenze economiche quali pensioni e indennità istituite per i ciechi e i sordi civili decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento sanitario della minorazione.



Punteggi di invalidità civile e diritti

%

Percentuale di invalidità riconosciuta pari al 33,33% o difficoltà permanenti a svolgere le funzione proprie dell'età > riconoscimento dello status di invalido civile e agevolazioni per l'acquisto di protesi ed altri strumenti medici.

Minori con difficoltà permanenti a svolgere le funzione proprie dell'età > indennità mensile di frequenza.

Percentuale invalidità riconosciuta al 46% per persone dai 18 ai 55 anni > iscrizione al collocamento obbligatorio nelle “categorie protette”.

Percentuale invalidità riconosciuta al 51% > spettano anche i congedi per cure.

Percentuale invalidità riconosciuta al 67% > spetta anche l'esenzione ticket sanitario.

Percentuale invalidità riconosciuta al 74% > spetta l'assegno mensile dai 18 anni ai 65 anni.

Percentuale invalidità riconosciuta al 100% > pensione di inabilità.

Tutti i soggetti impossibilitati a deambulare e compiere autonomamente le più semplici azioni della vita quotidiana > indennità di accompagnamento.



› Handicap e agevolazioni

Per la legge italiana lo stato di handicap riguarda coloro che hanno una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e che è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Il riconoscimento della situazione di handicap non dà luogo a provvidenze economiche, ma è una condizione indispensabile per usufruire di varie agevolazioni (come permessi lavorativi concessi ai lavoratori disabili e ai familiari che li assistono, congedo retribuito di due anni per coloro che assistono i propri familiari con disabilità gravi).

Riferimenti normativi

- D.L. 10/01/2006, n. 4 - Art. 6
- D.L. 01/07/2009, n. 78 - Art. 20
- Legge 15/10/1990, n. 295 - Art. 1
- Legge 05/02/1992, n. 104 - Artt. 1-4



› Chi può presentare domanda per il riconoscimento dell'handicap

- » l'interessato;
- » chi rappresenta legalmente la persona con handicap (genitore, o tutore nel caso degli interdetti);
- » chi ne cura gli interessi (il curatore nel caso inabilitati).

› A chi si presenta la domanda per il riconoscimento dell'handicap

La richiesta di riconoscimento dell'handicap va presentata all'INPS territorialmente competente, secondo una procedura comune a quella prevista per il riconoscimento dell'invalidità. In sostanza, la composizione della Commissione incaricata dell'accertamento è la stessa prevista per l'invalidità civile, ma è integrata da un operatore sociale e da un esperto.



➤ Come si ottiene il riconoscimento dell'handicap

L'iter relativo alla presentazione della domanda di accertamento, alla valutazione sanitaria, alla concessione delle prestazioni e al ricorso è identico a quello già descritto per l'invalidità civile.

➤ Le agevolazioni

La persona della quale sia stato accertato l'handicap ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Le agevolazioni previste dalla legge sono di natura fiscale e lavorativa. Si applicano anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale.

➤ Agevolazioni fiscali

Figli a carico



È possibile una detrazione dall'Irpef per la persona che ha a suo carico familiari con handicap. L'importo della detrazione varia in funzione del reddito: diminuisce più il reddito è alto e si annulla quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro all'anno (per la detrazione dei figli), e a 80.000 euro (per quelle del coniuge e degli altri familiari).

Per ogni figlio disabile fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni Irpef:

- » 1620 euro se il figlio ha un'età inferiore a 3 anni
- » 1350 euro se il figlio ha età pari o superiore a 3 anni.

Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta e il loro importo diminuisce con l'aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.



Spese sanitarie e per mezzi di ausilio



- » Deduzione dal reddito complessivo dell'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica.
- » Per altre spese sanitarie e per l'acquisto di mezzi di ausilio (es. trasporto in ambulanza della persona disabile, acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, acquisto di arti artificiali per la deambulazione, costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne, acquisto di sussidi tecnici e informatici diretti a facilitare l'autonomia e l'integrazione delle persone disabili), invece, è riconosciuta una detrazione Irpef del 19%.
- » Detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici.
- » Iva agevolata al 4% per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici.
- » Detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti.
- » Detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi.
- » Iva agevolata del 4% per l'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento delle persone con disabilità è riconosciuta l'aliquota.

Per ottenere tali deduzioni e detrazioni, le persone riconosciute come disabili dalla legge n. 104/92 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche tramite una autocertificazione. Per documentare le spese, invece, bisogna conservare il documento fiscale rilasciato da chi ha effettuato la prestazione o ha venduto il bene.



Assistenza personale



- » Deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.
- » Detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

› Agevolazioni lavorative: permessi e congedi

- (i) Il lavoratore con handicap (o che assiste familiari con handicap) può usufruire di permessi lavorativi retribuiti e di specifici congedi. Il lavoratore con handicap grave può usufruire di due ore di permesso retribuito al giorno, oppure decidere di utilizzare 3 giorni al mese o 18 ore mensili.

Normativa di riferimento



- Legge 05/02/1992, n. 104 Art. 33 comma 6
Legge 12/03/1999, n. 68- Art. 10
Circolare INPS 17/07/2000, n. 133
Circolare INPDAP 09/12/2002, n. 33



(ii) I genitori, i coniugi, i parenti ed affini entro il secondo grado (e nei casi previsti dalla legge anche entro il terzo grado) della persona con handicap grave, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per garantirgli assistenza per 3 giorni al mese o, in alternativa, per 18 ore al mese.

Normativa di riferimento



D.Lgs. 18/07/2011, n. 119 Art. 4
D.Lgs. 04/11/2010, n. 183- Art. 24
Legge 05/02/1992, n. 104- Art. 33 comma 3
D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 Art. 42 comma 3

(ii) Il coniuge, i genitori, i figli e i fratelli e sorelle della persona con handicap grave, possono inoltre usufruire di uno speciale congedo e assentarsi dal lavoro per un periodo di due anni. Il congedo può essere fruito anche in maniera frazionata e, tra i requisiti richiesti dalla legge, vi è quello della convivenza con il disabile.

Normativa di riferimento



Legge 05/02/1992, n. 104 Artt. 3 e 33
D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 Art. 42
D.Lgs. 18/07/2011, n. 119 Art. 4

Per poter usufruire di questi permessi e congedi, la condizione essenziale è che il disabile sia stato accertato persona con handicap in situazione di gravità, cioè la condizione prevista dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992 (il certificato medico dovrà citare questi estremi di legge). Al contrario, non sono sufficienti altre situazioni di handicap o altri certificati come, ad esempio, quelli di invalidità.



› Abbattimento delle barriere architettoniche³

Detrazione Irpef delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche

Normativa rilevante

L. 13/1989



La domanda deve essere presentata al sindaco del comune nel quale si trova l'immobile entro il primo marzo di ogni anno, dalla persona disabile (o dal tutore o da chi ne esercita la patria potestà), per l'immobile nel quale il soggetto risiede in modo abituale e per opere dedicate a rimuovere ostacoli alla sua mobilità.

› Chi ne ha diritto

- » Le persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti;
- » Chi ha a carico persone con disabilità permanente;
- » I condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;
- » I centri o istituti residenziali per i loro immobili destinata all'assistenza di persone con disabilità.

Le persone disabili in possesso di una certificazione attestante una invalidità totale con difficoltà di deambulazione hanno diritto di precedenza nell'assegnazione dei contributi.

³ La Regione Emilia-Romagna ha emanato una direttiva che permette alle persone disabili o alle loro famiglie di dedurre dalla dichiarazione dei redditi parte delle spese sostenute per la cura presso strutture di assistenza. Per informazioni e modulistica consultare il sito www.regione.emiliaromagna.it nella sezione 'modulistica on-line', dove è possibile trovare anche il fac-simile del modulo di certificazione che è allegato alla Delibera di Giunta regionale n. 477/99.



> **Vanno allegati**

- » Descrizione sommaria delle opere e della spesa prevista;
- » Certificato medico attestante l'handicap del richiedente, la patologia e le connesse obiettive difficoltà alla mobilità, l'eventuale menomazione o limitazione funzionale permanente (le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente);
- » Autocertificazione nella quale si indica l'ubicazione dell'immobile nel quale risiede il richiedente e che sarà oggetto dell'intervento programmato, e dove si indicano gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni.

L'interessato deve dichiarare anche che gli interventi per cui si chiede il contributo non sono già stati realizzati o in corso di esecuzione e se, per le stesse opere, gli siano stati concessi altri contributi.

> **Opere per le quali vengono concessi i contributi**

Opere da realizzare su:

- » parti comuni di un edificio
- » immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al di sable

Il contributo può essere erogato per una singola opera, o per un insieme di opere connesse funzionalmente (cioè una serie di interventi volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione).

News



L'associazione Luca Coscioni ha recentemente ideato un'app per telefono mobile completamente gratuita (ma esiste anche la versione web) che consente, grazie alla geolocalizzazione, di segnalare la presenza di barriere architettoniche e dà la possibilità di inviare un'email al Sindaco, che vale come diffida all'Amministrazione comunale per eliminare la barriera segnalata.

www.associazionelucacoscioni.it/landing/barriere



› Agevolazioni per il settore auto

- » Detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto
- » Iva agevolata al 4% sull'acquisto
- » Esenzione dal bollo auto
- » Esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

> **Categorie di soggetti che possono usufruire delle agevolazioni:**

- » Non vedenti (in base agli artt. 2, 3, 4 l. 138/2001) e sordi (ai sensi della l. 381/1970).
- » Persone con disabilità psichica o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento (art. 3 comma 3 l. 104/1992)
- » Persone disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (art. 3 comma 3 l. 104/1992)
- » Persone disabili con ridotte o impedisce capacità motorie, ma che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione". Solo per questa categoria, il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo.

L'aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal dalla persona con disabilità o dal familiare di cui è fiscalmente a carico.



Per approfondimenti cfr. www.agenziaentrate.gov.it > *Cosa devi fare* > *Agevolazioni*

Per contattare i referenti regionali: emiliaromagna.agenziaentrate.it > *Servizi*

Per ulteriori dettagli, online è reperibile anche la Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, a cura dell'Agenzia delle Entrate, aggiornata a gennaio 2017.



› Rilascio del contrassegno invalidi

Normativa di riferimento



art. 381 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, modificato dal D.P.R. 151/2012
l. 131/2001
art. 1 D.P.R. 151/2012
art. 188 Codice della Strada
artt. 354 e 355 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada
l. 5/2012

Va richiesto al Sindaco del Comune di residenza. Al fine di procedere alla richiesta del primo rilascio (o nel caso in cui il vecchio contrassegno sia scaduto da più di novanta giorni), è necessario ottenere previamente dall’Ufficio di Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria Locale competente la certificazione medica attestante la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, o la cecità totale. Tale certificato andrà poi allegato alla domanda con la quale si richiede il rilascio del contrassegno.

Per le persone disabili e/o invalide temporaneamente, in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, il contrassegno può essere rilasciato a tempo determinato con le stesse modalità, ma la relativa certificazione medica deve specificare espressamente il presumibile periodo di durata della invalidità.

Il rilascio del contrassegno definitivo, vale a dire quello con validità per cinque anni, è gratuito. Sono previsti specifici versamenti solo nel caso del contrassegno temporaneo. I tempi del rilascio possono variare da Comune a Comune.

Allo scadenza della validità si può rinnovare il contrassegno con le modalità contenute nel D.P.R. 151/2012, art. 1. In particolare:

- » **Contrassegno invalidi definitivo (con validità per cinque anni):** entro i tre mesi successivi alla scadenza occorre presentare al comune di residenza la certificazione medica, rilasciata dal proprio medico curante, che confermi



il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al precedente rilascio del contrassegno.

- » **Contrassegno invalidi temporaneo:** è possibile l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio. In questo caso, l'ufficio di medicina legale, oltre a verificare il persistere dei requisiti minimi per la concessione, deve anche indicare i tempi di validità del nuovo contrassegno.

In entrambi i casi, successivamente bisogna presentare al comune di residenza apposita domanda per richiedere il rilascio del nuovo contrassegno invalidi, allegando la certificazione medica, il vecchio contrassegno in originale e, per i contrassegni temporanei, la marca da bollo prevista dalla normativa vigente.

È possibile richiedere il duplicato del contrassegno, per furto o smarrimento, presentando domanda e denuncia fatta alle Autorità.

Alcune precisazioni



- (1) Gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire tutte le strutture e la segnaletica necessarie, conservandone la funzionalità e l'efficienza, per consentire e agevolare la mobilità dei disabili. A tal fine le strutture predisposte devono essere espressamente indicate tramite l'apposito segnale di simbolo di accessibilità (art.188 CdS e art. 381 Regolamento di esecuzione del CdS).
- (2) Per i veicoli che espongono l'apposito contrassegno per disabili è sempre vietata la rimozione ed il blocco del veicolo (con chiave a gancio) ai sensi degli artt. 354 e 355 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, salvo l'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
- (3) L'esenzione dal pagamento nelle aree a parcometro (delimitate dalle cosiddette "strisce blu") può essere stabilita dal Comune che gestisce queste aree in concessione e quindi può prevedere la gratuità



della sosta qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati (art. 1 del D.P.R. 151/2012). Inoltre, non si è tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo nelle aree soggette a disco o posteggi a tempo (ai sensi dell'art. 188, c. 3, Codice della Strada).

- (4) Quando ricorrono particolari condizioni di disabilità, il sindaco può assegnare a titolo gratuito un parcheggio riservato personalizzato (ad personam), individuato da un'apposita segnaletica che riporta gli estremi del contrassegno invalidi del disabile. Questa agevolazione può essere concessa solo nelle zone ad alta densità di traffico, a richiesta della persona disabile (detentrice del contrassegno invalidi), che di norma deve disporre di un veicolo e della patente di guida.
- (5) Le persone con disabilità regolarmente munite del contrassegno invalidi possono circolare su tutto il territorio nazionale, con qualsiasi veicolo, nelle ZTL. Unico onere è quello di esporre il contrassegno sul veicolo.

Altre informazioni utili



- » Il contrassegno deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. Solo l'esposizione sul parabrezza anteriore del contrassegno invalidi autorizza la concessione delle particolari agevolazioni riconosciute dalla legge per la circolazione e la sosta. Per questo motivo il veicolo sprovvisto del contrassegno non è mai autorizzato a usufruire delle deroghe previste e sarà sanzionato. Inoltre, non è possibile presentare successivamente il contrassegno, con la dichiarazione del titolare, per ottenere un annullamento del verbale sanzionatorio.
- » Se il contrassegno viene usato da persona diversa dal titolare e lo stesso non è a bordo, chi lo utilizza dovrà pagare la multa da un minimo di Euro 78,00 per uso improprio del contrassegno (art.188, c.4, Codice della Strada).



- » Chi usufruisce delle strutture riservate alla circolazione e alla sosta per le persone disabili senza avere l'autorizzazione prescritta, o ne fa un uso improprio, è soggetto alle sanzioni previste dalla legge.
- » L'uso improprio del contrassegno, oltre alle sanzioni previste, ne comporta il ritiro immediato da parte degli agenti preposti al controllo ed è seguito, in caso di abuso nell'utilizzo dello stesso, dalla revoca del titolo autorizzativo. Il ritiro e l'eventuale successiva revoca sono previsti anche quando il contrassegno è esposto con validità scaduta.
- » Si considera uso improprio utilizzare il contrassegno per dare un servizio all'invalido ma non in funzione della sua mobilità (per esempio, compiere acquisti per conto dell'invalido senza che lo stesso sia a bordo).
- » Il Codice della Strada sanziona l'utilizzo del contrassegno non in originale. Non sono quindi ammesse fotocopiature, scannerizzazioni o contraffazioni del contrassegno invalidi: in tali casi si incorre nel sequestro del documento non originale, nella sanzione pecuniaria ed amministrativa, e, in caso di contraffazione, anche nella denuncia penale.

Ai sensi della l. 5/2012 (Decreto semplificazioni, convertito in legge il 5 aprile 2012) i titolari di certificazione ai sensi della l. 104/1992 (ASL) o l. 102/2009 (INPS) possono ottenere il contrassegno di parcheggio per disabili senza ulteriore visita medico-legale se nella propria certificazione è indicato che la persona ha «capacità deambulatorie/motorie sensibilmente ridotte» ex art. 381 del Reg. al Codice della Strada. Al contrario, per il rinnovo del contrassegno invalidi temporaneo è necessario procedere a nuova visita medico-legale, o all'esibizione del rinnovo della certificazione ex l. 104/1992 o 102/2009, come da primo rilascio.



› Patente speciale di guida

Per ottenere la patente speciale è necessario essere in possesso del certificato di idoneità rilasciato da un'apposita Commissione Medica Locale (CML), costituita presso la AUSL, a persone aventi minorazioni anatomiche, funzionali o sensoriali, per la guida di veicoli opportunamente modificati in funzione delle proprie patologie. La Commissione Medica Locale normalmente è presieduta dal Responsabile della medicina legale della ASL in cui è ubicata ed è composta da altri due medici e integrata (nel caso delle patenti speciali) da un medico dei servizi territoriali della riabilitazione e da un ingegnere della carriera direttiva della Motorizzazione Civile territorialmente competente (ossia quella di residenza). La Commissione può anche avvalersi di esperti (art 330 del Regolamento del Codice della Strada).

La visita può essere richiesta anche presso una Commissione diversa da quella di residenza, che tuttavia in tal caso può accettare o meno l'istanza di accertamento.

Nei confronti del provvedimento in cui la Commissione sancisce l'inidoneità alla patente speciale è possibile fare ricorso, che va inviato entro 30 giorni dal diniego, tramite raccomandata con avviso di ricevimento a: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici Direzione Generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre ex "Mot 5", via G. Caraci, 36 00156 Roma.

› **Procedura di rilascio**

La visita di idoneità si richiede presentando un certificato medico (redatto su apposito modulo), al quale viene unito un documento di riconoscimento. Nel caso in cui la persona con disabilità sia già titolare di una patente normale (da trasformare in speciale), questa va esibita in luogo del documento di riconoscimento.

Il certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale, con validità di 90 giorni, contiene la specifica di quali dispositivi devono essere applicati sulla vettura della persona con disabilità.

La Motorizzazione Civile è competente al rilascio del foglio rosa necessario per l'e-



sercitazione di guida pratica. Durante l'esame di verifica per il rilascio della patente di guida potranno essere confermati gli ausili già apportati e ne potranno essere aggiunti anche di altri. Una volta superato l'esame verrà rilasciata la patente di guida speciale, nella quale saranno anche riportati i codici relativi agli adattamenti prescritti.

Il collaudo dei mezzi adattati invece viene effettuato dalla Motorizzazione Civile presso le officine che hanno curato l'allestimento del mezzo (l'officina che ha installato il dispositivo all'atto del collaudo deve produrre una dichiarazione che ne attesta, con assunzione di responsabilità, la corrispondenza a un tipo approvato). Nel caso delle persone con disabilità motoria, l'adattamento tecnico del veicolo è una condizione inderogabile che deve risultare dalla carta di circolazione.

In caso di acquisto di veicolo nuovo è la stessa concessionaria che, prima dell'immatricolazione del veicolo, curerà anche la fase del collaudo, cosicché il veicolo sarà consegnato con la carta di circolazione aggiornata con tutti gli adattamenti previsti. Nel caso invece di acquisto di un veicolo usato occorre rivolgersi direttamente a una delle officine che possono installare dispositivi di adattamento approvati.

Se la persona con disabilità è già titolare di una patente normale, l'esame di guida non va sostenuto; potrà dunque guidare ogni mezzo che sia provvisto degli adattamenti indicati nel certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione.

> **Rinnovo**

È necessario presentare alla Commissione Medica Provinciale un certificato medico, redatto su apposito modulo e copia della patente in possesso, richiedendo un appuntamento per la visita di idoneità.

Per informazioni più dettagliate: consultare il sito della Motorizzazione Civile.



➤ Il cosiddetto “Dopo di noi”

Normativa di riferimento



- L. 05/02/1992, n. 104 - Artt. 1-4
- L. 22/06/2016, n. 122 - Artt. 1-5, 7
- D.P.R. 22/12/1986, n. 917 - Artt. 15 e 100
- L. 08/11/2000, n. 328 - Art. 14

➤ A chi si rivolge

Destinatarie della l. 112/2016 sono le persone affette da disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le persone disabili prive di sostegno familiare, poiché mancano di entrambi i genitori o questi ultimi non sono più in grado di sostenere le responsabilità assistenziali.

Per questi soggetti la legge prevede la predisposizione o l’aggiornamento del progetto individuale tenendo conto della possibilità del venire meno del sostegno familiare, realizzando la progressiva presa in carico del soggetto interessato già durante l’esistenza in vita dei genitori.

➤ Cosa sono i progetti individuali

I progetti individuali per le persone con disabilità sono previsti dall’art. 14, legge 328/2000. Sono redatti, su richiesta del soggetto disabile, dal Comune di riferimento, d’intesa con l’ASL.

Comprendono: la valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona ai quali provvede il Comune in forma diretta o accreditata (con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale), le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.



> ***Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave o prive del sostegno familiare***

Viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone con disabilità grave che siano prive del sostegno familiare. La dotazione prevista è di 90 milioni di euro per il 2016, 38,3 milioni per il 2017 e 56,1 milioni annui a decorrere dal 2018. Un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fissa i criteri e le modalità per l'erogazione e la concessione dei finanziamenti, le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte, la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

Attraverso queste risorse si mira a:

- » finanziare programmi di intervento, realizzati da associazioni, fondazioni ed enti senza scopo di lucro, volti alla cura e all'assistenza delle persone con disabilità, con particolare attenzione agli interventi di assistenza domiciliare (in concorso con Regioni ed Enti locali);
- » finanziare un sistema di protezione e assistenza globale per le persone con disabilità, attraverso l'adozione di progetti personalizzati di presa in carico (in concorso con gli Enti locali e d'intesa con le Asl);
- » finanziare famiglie-comunità, case-famiglia o analoghe strutture residenziali previste dalla normativa regionale, nelle quali inserire progressivamente i soggetti con disabilità grave o privi del sostegno familiare, ai fini della graduale sollevazione della famiglia dall'impegno della loro assistenza (in concorso con Regioni ed Enti locali);
- » finanziare la realizzazione di servizi e strutture residenziali innovativi, che permettano alle persone con disabilità grave o prive di sostegno familiare di vivere in totale o parziale autonomia, in un ambiente che riproduca le condizioni abitative della casa familiare (in concorso con Regioni ed Enti locali).

La definizione degli indirizzi di programmazione e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti a valere sul Fondo spetta alle Regioni, cui ogni anno vengono assegnate le risorse disponibili con decreto del Ministero del Lavoro.



Per il 2016, il decreto di ripartizione ha ottenuto il via libera della Conferenza delle Regioni e assegna:

- » 1.980.000 euro all'Abruzzo,
- » 900.000 euro alla Basilicata,
- » 3.060.000 euro alla Calabria,
- » 9.090.000 euro alla Campania,
- » 6.570.000 euro all'Emilia-Romagna,
- » 1.800.000 euro al Friuli Venezia Giulia,
- » 9.090.000 euro al Lazio,
- » 2.250.000 euro alla Liguria 15.030.000 euro alla Lombardia,
- » 2.340.000 euro alle Marche,
- » 450.000 euro al Molise,
- » 6.480.000 euro al Piemonte,
- » 6.210.000 euro alla Puglia,
- » 2.610.000 euro alla Sardegna,
- » 7.740.000 euro alla Sicilia,
- » 5.490.000 euro alla Toscana,
- » 1.350.000 euro all'Umbria,
- » 180.000 euro alla Valle d'Aosta,
- » 7.380.000 euro al Veneto.

La legge 122/2016 prevede poi la definizione dei LEPS (Livelli Essenziali di assistenza delle Prestazioni Sociali), da garantire su tutto il territorio nazionale. Anche in questo caso, è necessario un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'indicazione dei requisiti strutturali e degli standard qualitativi ai quali devono uniformarsi le famiglie comunità, le case-famiglia o le altre strutture residenziali analoghe.

Inoltre, è previsto che – con ulteriore decreto attuativo – si introducano agevolazioni per la sottoscrizione di contratti di assicurazione finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave o prive del sostegno familiare.

La legge porta da 530 a 750 euro l'importo detraibile relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.



Infine, è prevista la detrazione dall'IRPEF di un importo pari al 19% per le erogazioni liberali in denaro in favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza delle persone con disabilità gravi o prive del sostegno familiare. Le persone giuridiche possono dedurre, in quanto oneri di utilità sociale, le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 3.500 euro o al 3% del reddito d'impresa dichiarato, a favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza delle persone affette da disabilità grave o prive del sostegno familiare.



➤ Breve schema riepilogativo delle principali funzioni

➤ INPS

- » Accertamento invalidità civile
- » Accertamento handicap
- » Assegno mensile di assistenza
- » Assegno sociale al compimento dei sessantacinque anni (ex pensione sociale)
- » Indennità di accompagnamento
- » Indennità mensile di frequenza
- » Pensione mensile di inabilità
- » Pensione non reversibile (ciechi assoluti)
- » Indennità speciali (ciechi parziali)
- » Pensione a favore dei sordi
- » Indennità di comunicazione a favore dei sordi

➤ ASL

- » Certificato di idoneità per rilascio contrassegno invalidi permanenti o temporanei (Ufficio di Medicina Legale)
- » Certificato di idoneità per il rilascio della patente speciale (Commissione Medica Locale integrata, di norma costituita presso l'Ufficio di Medicina Legale)
- » Accertamento dell'invalidità per esenzione ticket (Commissione Medica per l'invalidità civile); il certificato va presentato all'Ufficio SAUB del Distretto di residenza.
- » Concessione di ausili

N.B.: patologie diverse vanno certificate da specialisti della struttura pubblica (poliambulatorio, USL, clinica universitaria, ambulatorio ospedaliero)



> **Sindaco del COMUNE DI RESIDENZA**

- » Rilascio del “contrassegno disabili” (utilizzabile su tutto il territorio nazionale)
- » Richiesta di contributi per abbattimento barriere architettoniche

> **Agenzia delle Entrate**

Agevolazioni fiscali

> **Motorizzazione civile**

- » Rilascio patente speciale di guida
- » Esenzione bollo auto: ufficio ACI territorialmente competente
- » Esenzione imposta di trascrizione dei passaggi di proprietà dell'auto: PRA territorialmente Competente



› Mappa delle funzioni della Regione Emilia-Romagna in tema di disabilità

Ottemperando ai principi e alle finalità della legge 104/1992, la Regione rivolge la propria attenzione all'intero progetto di vita della persona con disabilità, considerando i suoi bisogni in modo unitario e promuovendone la partecipazione nei principali ambiti della vita sociale (famiglia, scuola, lavoro, società). Le politiche in materia di disabilità (politiche sociali, salute, scuola, formazione, lavoro, mobilità) sono attribuite ai rispettivi Assessorati e alle Direzioni generali della Regione⁴.

Politiche socio-sanitarie



Attraverso il Fondo regionale per la non autosufficienza, la Regione sostiene i servizi socio-sanitari domiciliari, diurni e residenziali dedicati alle persone con disabilità grave e gravissima, che in ogni distretto vengono gestiti dai Comuni e dalle Aziende USL, anche avvalendosi di soggetti appartenenti al terzo settore, come associazioni, fondazioni, cooperative sociali, etc.

Poiché la Regione svolge una funzione di programmazione, regolazione e finanziamento, per accedere a questi servizi è necessario rivolgersi ai servizi sociali dedicati alle persone disabili adulte presenti presso il Comune o l'azienda USL di residenza. Per le altre informazioni è possibile contattare il Servizio Assistenza Territoriale.

Servizio di riferimento

Servizio Assistenza Territoriale

Area integrazione sociosanitaria e politiche per la non autosufficienza

email: assistenzaterritoriale@regione.emilia-romagna.it

sito web: sociale.regione.emilia-romagna.it/disabili/temi/assistenza/centri-diurni-e-strutture-residenziali

⁴ Gli ambiti in cui originariamente si sono sviluppate le politiche regionali sono quattro: salute, servizi sociali, istruzione e lavoro. Si sono aggiunti in seguito mobilità, sport, turismo e comunicazione.



Salute



In tema di salute, la Regione riveste funzioni rilevanti in tema di assistenza domiciliare, erogazione dell'assegno di cura ed assistenza socio-sanitaria a persone anziane non autosufficienti o con disabilità.

In particolare, rivolgendosi all'assistente sociale del Comune o ai Servizi dell'Azienda USL di residenza, in base alle proprie condizioni di salute e alla documentazione medica presentata la persona con disabilità può usufruire dei servizi di: assistenza domiciliare, ospitalità nei centri riabilitativi diurni, ospitalità temporanea o permanente in strutture residenziali, sostegno all'inserimento lavorativo, assegno di cura, contributi economici, interventi per il tempo libero.

Per i minori con disabilità (età inferiore ai 18 anni) ci si può rivolgere alla Pediatria di Comunità o al Servizio di neuropsichiatria infantile della propria Azienda Usl, per fruire dei servizi di logopedia, fisioterapia, inserimento scolastico, aiuto socio-economico.

Per ulteriori informazioni e consulenza bisogna rivolgersi agli Sportelli sociali. È possibile individuare quelli competenti direttamente sul Portale Salute della Regione Emilia Romagna, a seconda del servizio di cui si necessita: guidaservizi.saluter.it

Riferimento

Assessorato politiche per la salute

email: sanita@regione.emilia-romagna.it



Integrazione scolastica



Gli interventi della Regione in questo campo, previsti dalla legge regionale 26/2001, hanno la finalità di facilitare l'accesso e la frequenza delle attività scolastiche e formative. Si tratta di: borse di studio, contributi per libri di testo, servizi di mensa, trasporto, facilitazioni per viaggi, sussidi e servizi individualizzati per gli studenti con disabilità.

Sono servizi a carico del Comune di residenza dello studente (ad eccezione dell'erogazione delle borse di studio, di competenza regionale), salvo accordi diversi tra i Comuni interessati.

Nonostante sia una funzione di competenza comunale, per il trasporto scolastico la Regione prevede risorse ulteriori (compatibilmente con le disponibilità di bilancio) a supporto dell'attività dei Comuni stessi.

Negli indirizzi regionali approvati con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 39/2015 è stata inserita la previsione della copertura del trasporto scolastico degli studenti con disabilità come priorità nel riparto delle risorse regionali disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 e per un triennio.

La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e in ottemperanza a quanto disposto dalla leggi n. 104/1992 e 328/2000, promuovono interventi diretti a garantire il diritto all'educazione, istruzione ed integrazione nel sistema scolastico e formativo delle persone con disabilità. Tali interventi vengono attivati all'interno di Accordi di programma (stipulati tra Enti locali, organi scolastici e ASL), finalizzati a coordinare la programmazione dei servizi scolastici con quella dei servizi sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, nonché con le altre attività eventualmente gestite sul territorio da enti pubblici o privati.

Nell'ambito degli Accordi di programma, i Comuni provvedono a porre in essere interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo. A tal fine, forniscono servizi di trasporto speciale, materiale didattico e strumentale, personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge, col compito di favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione. Questo servizio è fornito nei limiti delle proprie



disponibilità e sulla base di un piano educativo individualizzato predisposto con l'Amministrazione scolastica e le ASL. In questi accordi, le ASL provvedono alla certificazione, partecipano alla definizione del piano educativo individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie al suo aggiornamento. Assicurano inoltre le attività di consulenza e supporto richieste dal personale docente, educativo e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione.

Servizio di riferimento

Servizio istruzione

email: istruzione@regione.emilia-romagna.it

sito web: scuola.regione.emilia-romagna.it/diritto-allo-studio-scolastico/integrazione-scolastica-persone-disabili

Formazione e lavoro



La Regione promuove il diritto al lavoro delle persone con disabilità, come previsto dalla legge regionale n. 17/2005, che dall'art. 17 all'art. 22 contiene norme per la promozione dell'occupazione, qualità, sicurezza e regolarità del lavoro.

Questo sostegno è fornito attraverso:

- (1) inserimento lavorativo, attraverso il collocamento mirato, presso datori di lavoro privati e pubblici, nonché con l'avviamento e il consolidamento di attività autonome;
- (2) istituzione di un fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, che mette a disposizione risorse per progetti territoriali, compresi incentivi per le imprese che assumono lavoratori con disabilità.



- (3) la concertazione, il confronto e la partecipazione delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
- (4) l'istituzione di una conferenza sull'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dalla legge.

N.B. Fino al 31 luglio 2016, i servizi di politica attiva del lavoro rivolti alle persone con disabilità sono stati gestiti dai Centri per l'impiego delle Province su base territoriale e sono fortemente integrati con i servizi socio sanitari. Dal 1° agosto 2016 è attiva l'Agenzia regionale per il lavoro, che ha il compito di coordinare e gestire le funzioni svolte nei 38 centri per l'impiego dell'Emilia Romagna, riorganizzando i servizi per l'impiego e integrandosi con i soggetti che operano nell'ambito della formazione e dell'accesso al mercato del lavoro. L'Agenzia gestirà dunque le procedure per la concessione degli ammortizzatori sociali, la certificazione delle competenze acquisite da esperienze svolte sul luogo di lavoro e, in generale, tutte le attività volte a favorire l'occupabilità e la ricerca di lavoro. L'Agenzia gestisce anche il collocamento al lavoro delle persone con disabilità, promuovendo l'integrazione coi servizi sociali e sanitari.

Collocamento mirato (l. 68/1999): formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it > temi > lavoro e disabilità

Tirocini: formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it > temi > tirocini

Servizio di riferimento

Servizio Programmazione, valutazione e interventi regionali

email: ProgVal@regione.emilia-romagna.it

Con riferimento specifico alla disabilità: ssandri@regione.emilia-romagna.it

sito web: formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-disabilita



Politiche abitative

Le risorse sono destinate a finanziare interventi edilizi sia all'interno degli appartamenti, sia nelle parti comuni dello stabile. Si tratta di interventi che sono finalizzati al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche che costituiscono un ostacolo ai portatori di menomazioni o di limitazioni funzionali permanenti.

Le richieste di contributo vanno presentate nel Comune in cui è situato l'appartamento oggetto dell'intervento edilizio entro il 1° marzo di ogni anno (il termine definisce solo l'anno della graduatoria in cui rientrerà la domanda).

Deve essere allegato il verbale di una Commissione pubblica di accertamento della invalidità (invalidità civile, handicap, Inail ecc.).

I Comuni trasmettono il fabbisogno alla Regione, la quale ripartisce i finanziamenti disponibili. Successivamente, i Comuni provvedono a erogare i contributi agli aventi diritto.

Dal 1° marzo 2014 con una unica domanda è possibile entrare in due graduatorie:

- a. graduatoria nazionale, finanziata dalla legge n. 13/1989;
- b. graduatoria regionale, istituita con la legge regionale n. 24/2001 e successive modificazioni e con la delibera della Giunta regionale n. 171/2014.

Le graduatorie sono parallele:

- » in quella nazionale (attualmente non finanziata), dove i fondi provengono dal bilancio statale, i criteri per la formazione della graduatoria sono la data di presentazione della domanda e la categoria di invalidità. Hanno la precedenza le domande degli invalidi totali con difficoltà di deambulazione;
- » in quella regionale, dove i fondi provengono dal bilancio regionale, i criteri per la formazione della graduatoria sono il valore del reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare dell'invalido e la categoria di invalidità. Hanno la precedenza le domande degli invalidi totali con difficoltà di deambulazione.



Per accedere alle due graduatorie non sono previsti limiti reddituali. Per coloro che non hanno ancora presentato domanda di contributo e -non sono in graduatoria è possibile presentare domanda per l'uno o per l'altro fondo, o anche per entrambi; l'eventuale ottenimento del contributo statale si detrae poi da quello regionale. Inoltre, le richieste non possono riguardare interventi finanziati da altre leggi nazionali o regionali. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza dei fonti restano comunque valide per gli anni successivi, fermi restando i criteri in base ai quali vengono stabiliti gli ordini di priorità sopra riportati. L'eventuale aggravamento dell'invalidità viene considerato dal Comune (al quale viene presentata la domanda) una nuova domanda.

N.B. A partire dal 2015 sono state introdotte importanti modifiche nel calcolo dell'ISEE per i nuclei familiari con componenti con disabilità. A seguito delle sentenze nn. 838, 841 e 842 del 2016 del Consiglio di Stato, la normativa di riferimento è stata ulteriormente modificata attraverso l'art. 2 sexies d.l. 42, convertito con legge n. 89/2016.

Tra gli altri aspetti innovativi, la norma prevede che, per i soli soggetti con disabilità, non siano computate nell'ISEE le provvidenze assistenziali o previdenziali, anche indennitarie, esenti da IRPEF. Inoltre, sono soppresse le franchigie per disabilità media, grave e non autosufficienza previste in precedenza.

Per approfondimenti, è possibile consultare il Dossier ISEE disabilità al link: www.handylex.org/gun/dossier_isee_disabilita_2015.shtml

Servizio di riferimento

Servizio qualità urbana e politiche abitative
email: pru@postacert.regione.emilia-romagna.it

Fondo per l'eliminazione delle barriere architettoniche:
territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/fondo-barriere

Responsabile del progetto

Emilio Lonardo

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna - Ufficio del Difensore civico

Responsabile del progetto di ricerca

Baldassare Pastore

Ordinario di Filosofia del diritto - Dipartimento di Giurisprudenza Università di Ferrara

Progetto grafico ed impaginazione

Federica Grilli

Stampa a cura del Centro Stampa della Regione Emilia-Romagna

Ottobre 2017

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Servizio Diritti dei cittadini

Difensore civico

Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna

Sito web:

www.assemblea.emr.it/garanti/i-garanti/difensore